

## **CAPITOLO 1: GENERALITÀ (Articoli da 1 a 9)**

### **Articolo 1: Campo di applicazione**

1.1. Le disposizioni del presente cahier des clauses administratives générales (CCAG) si applicano ai contratti che vi si riferiscono espressamente.

1.2. Questi contratti possono prevedere di derogare a determinate disposizioni del CCAG. Queste deroghe devono figurare nel cahier des clauses administratives particulières (CCAP), o in qualsiasi altro documento che lo sostituisce, e specificare a quali articoli del presente CCAG derogano. L'ultimo articolo del CCAP, o di qualsiasi altro documento che lo sostituisce, contiene l'elenco riepilogativo degli articoli del presente CCAG a cui si deroga.

### **Articolo 2: Definizioni**

Ai fini del presente documento:

- l'« acquirente » è l'ente aggiudicatore o l'entità aggiudicatrice che conclude il contratto con il titolare;
- il « titolare » è l'operatore economico che conclude il contratto con l'acquirente. In caso di raggruppamento di operatori economici, il « titolare » designa il raggruppamento rappresentato dal suo mandatario;
- la « notifica » è l'azione che consiste nel portare una informazione o una decisione a conoscenza della o delle parti contraenti mediante qualsiasi mezzo materiale o dematerializzato, attraverso un profilo di acquirente o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che permetta di determinare con certezza la data e, se del caso, l'ora della sua ricezione;
- le « prestazioni » designano le forniture correnti o i servizi oggetto del contratto;
- l'« ordine di servizio » è la decisione dell'acquirente che precisa le modalità di esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;
- l'« ammissione » è la decisione, presa dopo le verifiche, con cui l'acquirente riconosce la conformità delle prestazioni alle disposizioni del contratto. La decisione di ammissione vale come constatazione di servizio fatto e costituisce il punto di partenza dei termini di garanzia;
- l'« aggiornamento » è la decisione presa dall'acquirente che stima che le prestazioni potrebbero essere ammesse a condizione che il titolare apporti delle correzioni;
- la « riduzione » è la decisione presa dall'acquirente di ridurre l'importo delle prestazioni da versare al titolare, quando le prestazioni non soddisfano completamente le prescrizioni del contratto, ma possono essere ammesse nello stato in cui si trovano;
- il « rifiuto » è la decisione presa dall'acquirente che stima che le prestazioni non possono essere ammesse, anche dopo aggiornamento o con riduzione;
- il « cahier des clauses administratives particulières » (CCAP) è un documento contrattuale che fissa le clausole amministrative proprie del contratto. Queste clausole possono anche essere fissate in qualsiasi altro documento particolare del contratto avente lo stesso oggetto, come un cahier des clauses particulières (CCP);
- il « cahier des clauses techniques particulières » (CCTP) è un documento contrattuale che fissa le clausole tecniche necessarie all'esecuzione delle prestazioni del contratto. Queste clausole possono anche essere fissate in qualsiasi altro documento particolare del contratto avente lo stesso oggetto, come un cahier des clauses particulières (CCP).

### **Articolo 3: Obblighi generali delle parti**

3.1. Forma delle notifiche e informazioni: 3.1.1. La notifica delle decisioni, osservazioni o informazioni che fanno decorrere un termine è effettuata mediante qualsiasi mezzo materiale o dematerializzato che permetta di determinare con certezza la data e, se del caso, l'ora della sua ricezione. Questa notifica può essere effettuata tramite il profilo di acquirente o all'indirizzo postale o elettronico delle parti indicato nei documenti particolari del contratto o, in mancanza, presso la loro sede legale, salvo che questi documenti prevedano l'obbligo di domicilio in un altro luogo. In caso di raggruppamento, la notifica viene effettuata al mandatario per l'intero raggruppamento. 3.1.2. La data e, se del caso, l'ora di ricezione indicate su una ricevuta sono considerate come quelle della notifica. Quando la notifica è effettuata tramite il profilo di acquirente, le parti sono ritenute aver ricevuto tale notifica alla data della prima consultazione del documento loro inviato, certificata dall'avviso di ricezione rilasciato

dall'applicazione informatica, o, in mancanza di consultazione entro otto giorni dalla data di messa a disposizione del documento sul profilo di acquirente, alla scadenza di tale termine.

3.2. Modalità di calcolo dei termini di esecuzione delle prestazioni: 3.2.1. Ogni termine menzionato nel contratto inizia a decorrere alle 0 ore del giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che funge da punto di partenza di tale termine. Tuttavia, quando il termine è espresso in ore, inizia a decorrere dall'ora successiva a quella in cui si è verificato il fatto che funge da punto di partenza di tale termine. Le date e le ore applicabili sono quelle utilizzate dai documenti particolari del contratto per le consegne o l'esecuzione delle prestazioni. 3.2.2. Quando il termine è fissato in giorni, si intende in giorni di calendario e scade a mezzanotte dell'ultimo giorno del termine. Commenti: Il fuso orario utilizzato è quello della consegna o dell'esecuzione del servizio. Un termine fissato in giorni di calendario include sabati, domeniche e giorni festivi. 3.2.3. Quando il termine è fissato in mesi, è calcolato da data a data. Se non esiste una data corrispondente nel mese in cui termina il termine, questo scade l'ultimo giorno di tale mese, a mezzanotte. 3.2.4. Quando l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine è prorogato fino alla fine del primo giorno lavorativo successivo, a mezzanotte. 3.2.5. Quando il termine è fissato in giorni lavorativi, si intende esclusi sabati, domeniche e giorni festivi. 3.2.6. Il termine applicabile al titolare non include il tempo necessario all'acquirente per effettuare le sue operazioni di verifica e prendere la sua decisione in conformità con il capitolo 5.

3.3. Rappresentanza dell'acquirente: Dalla notifica del contratto, l'acquirente designa una o più persone fisiche autorizzate a rappresentarlo presso il titolare per le esigenze dell'esecuzione del contratto. Altre persone fisiche possono essere autorizzate dall'acquirente durante l'esecuzione del contratto. Tali rappresentanti si intendono dotati di poteri sufficienti per prendere, dalla notifica del loro nome al titolare entro i termini richiesti o impartiti dal contratto, le decisioni necessarie che impegnano l'acquirente.

3.4. Rappresentanza del titolare e obblighi di informazione relativi al titolare: 3.4.1. Rappresentanza del titolare: Dalla notifica del contratto, il titolare designa una o più persone fisiche autorizzate a rappresentarlo presso l'acquirente per le esigenze dell'esecuzione del contratto. Altre persone fisiche possono essere autorizzate dal titolare durante l'esecuzione del contratto. Tali rappresentanti si intendono dotati di poteri sufficienti per prendere, dalla notifica del loro nome all'acquirente entro i termini richiesti o impartiti dal contratto, le decisioni necessarie che impegnano il titolare. 3.4.2. Notifica delle modifiche relative alla situazione giuridica o economica del titolare: Il titolare è tenuto a notificare senza indugio all'acquirente le modifiche intervenute durante l'esecuzione del contratto e che riguardano:

- le persone aventi il potere di impegnarlo;
- la forma giuridica sotto la quale esercita la sua attività;
- la sua ragione sociale o denominazione;
- il suo indirizzo o sede legale;
- le sue coordinate bancarie;
- le informazioni fornite per l'accettazione di un subappaltatore e l'approvazione delle sue condizioni di pagamento. In generale, il titolare è tenuto a notificare senza indugio all'acquirente tutte le modifiche importanti riguardanti il funzionamento dell'impresa che possono influire sullo svolgimento del contratto. Commenti: Le rubriche sulla ripartizione del capitale, sulle persone o gruppi che controllano l'impresa, sui raggruppamenti di cui fa parte possono essere previste dal CCAP o da qualsiasi altro documento che lo sostituisce, in particolare per alcuni contratti di difesa o di sicurezza interessati da disposizioni restrittive in materia di intervento di imprese straniere o detenute da gruppi stranieri. 3.4.3. Conduzione delle prestazioni da parte di una persona nominata specificamente: (modificato dal decreto del 30/9/2021 che modifica i CCAG) Quando è previsto nel contratto che tutte o parte delle prestazioni devono essere eseguite da una persona nominata specificamente e che questa persona non è più in grado di svolgere tale compito, il titolare deve:
  - informare senza indugio l'acquirente e prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire la continuazione dell'esecuzione delle prestazioni;
  - proporre all'acquirente un sostituto con competenze almeno equivalenti, comunicandone il nome e il curriculum vitae entro trenta giorni dalla data di invio dell'avviso di informazione menzionato al paragrafo precedente. Il sostituto proposto dal titolare è considerato accettato dall'acquirente se quest'ultimo non lo rifiuta entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione menzionata al paragrafo precedente. Se l'acquirente rifiuta il sostituto, il titolare ha trenta giorni per proporre un altro sostituto. La decisione di rifiuto presa dall'acquirente è motivata. Le informazioni, proposte e decisioni dell'acquirente sono notificate secondo le modalità stabilite all'articolo 3.1. In mancanza di proposta di sostituto da parte del titolare o in

caso di rifiuto dei sostituti da parte dell'acquirente, il contratto può essere risolto nelle condizioni previste dall'articolo 41.

3.5. Raggruppamento di operatori economici: 3.5.1. Il membro del raggruppamento di operatori economici designato nel contratto come mandatario rappresenta l'insieme dei membri del raggruppamento nei confronti dell'acquirente per l'esecuzione del contratto. 3.5.2. In caso di raggruppamento congiunto, il mandatario è solidale, se previsto dai documenti particolari del contratto, con ciascuno degli altri membri del raggruppamento per le obbligazioni contrattuali di quest'ultimo nei confronti dell'acquirente fino alla data in cui le sue obbligazioni cessano. 3.5.3. In caso di raggruppamento solidale, ciascun membro del raggruppamento è impegnato finanziariamente per l'intero contratto e deve supplire a una eventuale inadempienza degli altri membri del raggruppamento. 3.5.4. In caso di inadempienza del mandatario del raggruppamento, i membri del raggruppamento sono tenuti a designare un sostituto. In mancanza, e alla scadenza di un termine di otto giorni dalla notifica dell'intimazione da parte dell'acquirente a procedere, il contraente che esegue la parte finanziaria più importante restante da realizzare alla data di questa modifica diventa il nuovo mandatario del raggruppamento.

3.6. Subappalto: Commento: Possono essere subappaltati solo i servizi e i lavori di posa o installazione dei contratti di forniture. 3.6.1. Il titolare che intende subappaltare una parte chiede all'acquirente di accettare ogni subappaltatore e approvare le sue condizioni di pagamento. 3.6.2. Dalla firma dell'atto speciale che attesta l'accettazione del subappaltatore e l'approvazione delle sue condizioni di pagamento, l'acquirente notifica al titolare e a ciascuno dei subappaltatori interessati l'esemplare dell'atto speciale che spetta loro. Dalla ricezione di tale notifica, il titolare comunica all'acquirente il nome della persona fisica autorizzata a rappresentare il subappaltatore. 3.6.3. Il titolare è tenuto a comunicare il contratto di subappalto e i suoi eventuali emendamenti all'acquirente quando quest'ultimo lo richiede. In mancanza di averlo prodotto entro quindici giorni dalla ricezione di una messa in mora di farlo da parte dell'acquirente, il titolare incorre in una penalità pari a 1/3 000 dell'importo al netto dell'IVA del contratto o della tranche interessata, eventualmente modificati, o, in mancanza, dell'importo dell'ordine di acquisto interessato. Questa penalità si applica per ogni giorno di ritardo.

3.7. Ordini di acquisto: 3.7.1. Gli ordini di acquisto sono notificati dall'acquirente al titolare. 3.7.2. Quando il titolare ritiene che le prescrizioni di un ordine di acquisto che gli è stato notificato richiedano delle osservazioni da parte sua, deve notificarle all'acquirente entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'ordine di acquisto, pena la decadenza. 3.7.3. Il titolare si conforma agli ordini di acquisto che gli sono notificati, che questi abbiano o meno fatto oggetto di osservazioni da parte sua. 3.7.4. In caso di raggruppamento di operatori economici, gli ordini di acquisto sono inviati al mandatario del raggruppamento, che ha l'unica qualità per formulare osservazioni all'acquirente. 3.7.5. Quando al termine dell'esecuzione di un accordo quadro a ordini di acquisto attribuito a un solo titolare il totale degli ordini dell'acquirente non ha raggiunto il minimo fissato dall'accordo quadro, in valore o in quantità, il titolare ha diritto a un'indennità pari al margine netto che avrebbe realizzato sulle prestazioni rimanenti da eseguire per raggiungere tale minimo. Spetta a lui fornire all'acquirente i giustificativi, in particolare contabili, che permettano di determinare tale margine netto. Il titolare ha inoltre diritto a essere indennizzato della parte delle spese e degli investimenti eventualmente sostenuti per l'accordo quadro e strettamente necessari alla sua esecuzione, che non sarebbe stata presa in considerazione nell'importo delle prestazioni pagate. Spetta a lui fornire all'acquirente tutte le giustificazioni necessarie per determinare questa parte dell'indennità entro quindici giorni dalla scadenza dell'accordo quadro.

3.8. Ordini di servizio: 3.8.1. Gli ordini di servizio sono notificati dall'acquirente al titolare. 3.8.2. Quando il titolare ritiene che le prescrizioni di un ordine di servizio che gli è stato notificato richiedano delle osservazioni da parte sua, deve notificarle all'acquirente entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'ordine di servizio, pena la decadenza. 3.8.3. Salvo quanto previsto dall'articolo 23.4, il titolare si conforma agli ordini di servizio che gli sono notificati, che questi abbiano o meno fatto oggetto di osservazioni da parte sua. Tuttavia, salvo che il contratto preveda che l'avvio delle prestazioni possa essere ordinato entro un termine superiore a sei mesi dalla sua notifica, il titolare può rifiutare di eseguire tale ordine di servizio se gli è stato notificato più di sei mesi dopo la notifica del contratto. Il titolare dispone quindi di un termine di quindici giorni dalla data di invio della sua decisione di rifiuto all'acquirente per proporre una nuova data di avvio delle prestazioni. Alla scadenza di tale termine, se non ha proposto alcuna altra data, deve eseguire le prestazioni alla data richiesta. In caso di rifiuto da parte dell'acquirente della proposta che gli è stata fatta, il titolare può chiedere la risoluzione del contratto nelle condizioni menzionate all'articolo 40.2. Questa risoluzione non può essergli rifiutata. 3.8.4. In caso di raggruppamento di operatori economici, gli ordini di servizio sono inviati al mandatario del raggruppamento, che ha l'unica qualità per formulare osservazioni all'acquirente.

## Articolo 4: Documenti contrattuali

**4.1. Ordine di priorità:** In caso di contraddizione tra le disposizioni dei documenti contrattuali del contratto, prevalgono nell'ordine di priorità seguente:

- l'atto di impegno e i suoi eventuali allegati finanziari;
- il cahier des clauses administratives particulières (CCAP) o qualsiasi altro documento che lo sostituisce e i suoi eventuali allegati;
- il cahier des clauses techniques particulières (CCTP) o qualsiasi altro documento che lo sostituisce e i suoi eventuali allegati;
- il presente cahier des clauses administratives générales (CCAG);
- il cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicabile alle prestazioni oggetto del contratto, se questo si riferisce a tale cahier;
- l'offerta tecnica del titolare;
- gli atti speciali di subappalto e i loro eventuali atti modificativi, successivi alla notifica del contratto.

**4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances:** 4.2.1. La notifica del contratto comprende una copia, fornita senza spese dall'acquirente al titolare, dell'atto d'impegno e delle altre parti costitutive del contratto, ad eccezione del CCAG, dei CCTG e, più in generale, di qualsiasi documento pubblicato ufficialmente. 4.2.2. L'acquirente fornisce inoltre al titolare, su sua richiesta e senza spese, l'esemplare unico o il certificato di cedibilità necessario per la cessione o il pegno del contratto.

## Articolo 5: Riservatezza - Protezione dei dati personali - Misure di sicurezza

**5.1. Obbligo di riservatezza:** 5.1.1. Il titolare e l'acquirente che, in occasione dell'esecuzione del contratto, vengono a conoscenza di informazioni o ricevono comunicazione di documenti o elementi di qualsiasi natura, che presentano un carattere riservato, sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché tali informazioni, documenti o elementi non siano divulgati a terzi che non hanno motivo di esserne a conoscenza. Una parte non può richiedere la riservatezza di informazioni, documenti o elementi che essa stessa ha reso pubblici. 5.1.2. Un'informazione riservata designa qualsiasi informazione di qualsiasi natura (inclusi metodologia, documentazione, informazioni o know-how), in qualsiasi forma (inclusi orale, scritto, magnetico o elettronico), su qualsiasi supporto di cui l'acquirente sia proprietario o titolare, e che è comunicata al titolare, o ottenuta in qualsiasi altro modo da quest'ultimo nell'ambito delle sue relazioni con l'acquirente. Il titolare e il suo personale, e se del caso i suoi subappaltatori, possono utilizzarla solo per l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto. 5.1.3. Il titolare deve informare i suoi subappaltatori degli obblighi di riservatezza e delle misure di sicurezza che gli sono imposti per l'esecuzione del contratto. Deve garantire il rispetto di tali obblighi da parte dei suoi subappaltatori. 5.1.4. Non sono coperti da tale obbligo di riservatezza le informazioni, i documenti o gli elementi:

- che erano di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che l'acquirente stesso ha reso pubblici durante l'esecuzione del contratto;
- segnalati come non riservati e relativi alle prestazioni del contratto;
- che sono stati comunicati al titolare da un terzo avente legalmente il diritto di diffondere tali informazioni, documenti o elementi, come provato da documenti esistenti prima della loro divulgazione.

**5.2. Protezione dei dati personali:** 5.2.1. Ciascuna parte del contratto è tenuta al rispetto delle regole, europee e francesi, applicabili al trattamento dei dati personali eventualmente attuati ai fini dell'esecuzione del contratto. A questo titolo, qualsiasi trasmissione di dati a terzi, inclusa quella a favore di entità stabilite al di fuori dell'Unione europea, che non sia strettamente conforme alla normativa vigente è formalmente vietata. 5.2.2. In caso di evoluzione della normativa sulla protezione dei dati personali durante l'esecuzione del contratto, le modifiche necessarie per conformarsi alle nuove regole danno luogo alla firma di un emendamento da parte delle parti del contratto o, in assenza di accordo tra le parti, a una modifica unilaterale da parte dell'acquirente. 5.2.3. Quando il titolare attua un trattamento di dati personali per conto dell'acquirente, affinché tale trattamento risponda ai requisiti della normativa e garantisca in particolare la protezione dei diritti delle persone fisiche identificate o identificabili che riguarda, i documenti particolari del contratto precisano in particolare:

- la finalità, la descrizione e la durata del trattamento nel rigoroso rispetto delle istruzioni documentate dell'acquirente;

- gli obblighi dell'acquirente e quelli del titolare nei confronti di quest'ultimo, in particolare, l'obbligo di informarlo di qualsiasi difficoltà nell'applicazione della normativa, di qualsiasi progetto di ricorso a un terzo per l'attuazione del trattamento, o di qualsiasi richiesta di comunicazione di dati che gli venga rivolta, nonché, quando questa sia contraria alla normativa francese ed europea, delle misure adottate per opporvisi;
- le modalità di presa in considerazione del diritto all'informazione e degli altri diritti delle persone interessate, il cui esercizio deve essere garantito;
- le misure di sicurezza attuate per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati, nonché le condizioni di notifica delle violazioni di dati personali;
- la durata e le modalità di conservazione dei dati e il destino di questi al termine dell'esecuzione del contratto. I documenti particolari del contratto precisano anche le penalità applicabili al titolare in caso di inosservanza della normativa. In caso di inadempienza da parte del titolare o del suo subappaltatore ai suoi obblighi legali e contrattuali relativi alla protezione dei dati personali, il contratto può essere risolto per inadempimento ai sensi dell'articolo 41.

Commenti: L'acquirente è considerato come il "responsabile del trattamento" ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) in quanto autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. Il titolare è generalmente considerato come il "subappaltatore" ai sensi del RGPD in quanto persona che tratta dati personali per conto dell'acquirente. Il subappaltatore del contratto è considerato come il "subappaltatore ulteriore" ai sensi del RGPD in quanto persona a cui il titolare può ricorrere per svolgere attività di trattamento specifiche. Gli acquirenti sono invitati, per redigere i documenti particolari del contratto, a consultare la Guida del subappaltatore elaborata dalla CNIL e disponibile sul suo sito Internet: <https://www.cnil.fr/>

**5.3. Misure di sicurezza:** Quando le prestazioni devono essere eseguite in un luogo in cui si applicano misure di sicurezza, in particolare nelle zone protette in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari adottate per la protezione del segreto della difesa nazionale, tali disposizioni particolari sono indicate dall'acquirente nei documenti particolari del contratto. Il titolare è tenuto a rispettarle. Il titolare non può pretendere, per questo motivo, né una proroga del termine di esecuzione, né un'indennità, né un supplemento di prezzo, a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- le informazioni gli sono state comunicate solo successivamente alla presentazione della sua offerta;
- può dimostrare che gli obblighi che gli sono così imposti richiedono un termine supplementare per l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto o rendono più difficile o più onerosa per lui l'esecuzione del contratto.

Commenti (modificato dal decreto del 30/9/2021 che modifica i CCAG): Una zona protetta è una zona creata per decreto dei ministri competenti e soggetta a un divieto di accesso senza autorizzazione, sanzionato penalmente in caso di infrazione (articoli 413-7 e R. 413-1 a R. 413-5 del codice penale).

**5.4. Informazione dei subappaltatori:** Il titolare informa i suoi subappaltatori della loro sottomissione agli obblighi enunciati nel presente articolo 5. Rimane responsabile del rispetto di questi.

## **Articolo 6: Protezione della manodopera e condizioni di lavoro**

**6.1.** Gli obblighi che si impongono al titolare sono quelli previsti dalle leggi, regolamenti e convenzioni collettive relativi alla protezione della manodopera e alle condizioni di lavoro del paese in cui questa manodopera è impiegata. Il titolare è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quando queste non sono integrate nelle leggi e nei regolamenti del paese in cui questa manodopera è impiegata. Deve essere in grado di giustificare il rispetto di tali obblighi durante l'esecuzione del contratto e durante il periodo di garanzia delle prestazioni, su semplice richiesta dell'acquirente. Le modalità di applicazione di questi testi sono previste dal CCAP o da qualsiasi altro documento che lo sostituisce.

Commenti: I lavoratori distaccati, definiti all'articolo L. 1261-3 del codice del lavoro, che esercitano un'attività professionale temporanea in Francia sono soggetti alle disposizioni dell'articolo L. 1262-4 del codice del lavoro e a quelle del secondo comma dell'articolo L. 512-1 del codice della sicurezza sociale. Le otto convenzioni fondamentali dell'OIL, ratificate dalla Francia, sono:

- la convenzione sul lavoro forzato (C29, 1930);

- la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (C87, 1948);
- la convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (C98, 1949);
- la convenzione sulla parità di remunerazione (C100, 1951);
- la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (C105, 1957);
- la convenzione sulla discriminazione (impiego e professione, C111, 1958);
- la convenzione sull'età minima (C138, 1973);
- la convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile (C182, 1999).

6.2. In caso di evoluzione della normativa sulla protezione della manodopera e delle condizioni di lavoro durante l'esecuzione del contratto, le eventuali modifiche richieste dall'acquirente per conformarsi alle nuove regole danno luogo alla firma di un emendamento da parte delle parti del contratto o, in assenza di accordo tra le parti, a una modifica unilaterale da parte dell'acquirente.

6.3. Il titolare può chiedere all'acquirente, a causa delle condizioni particolari di esecuzione del contratto, di trasmettere, con il suo parere, all'autorità competente, le richieste di deroghe previste dalle leggi e dai regolamenti sopra menzionati.

6.4. Il titolare informa i suoi subappaltatori della loro sottomissione agli obblighi enunciati nel presente articolo. Rimane responsabile del rispetto di questi obblighi.

#### **Articolo 7: Protezione dell'ambiente, sicurezza e salute**

7.1. Il titolare si assicura che le prestazioni che esegue rispettino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute delle persone, e di preservazione del vicinato. Deve essere in grado di giustificare il rispetto di tali obblighi durante l'esecuzione del contratto e durante il periodo di garanzia delle prestazioni, su semplice richiesta dell'acquirente.

7.2. In caso di evoluzione della normativa in questi settori durante l'esecuzione del contratto, le eventuali modifiche richieste dall'acquirente per conformarsi alle nuove regole danno luogo alla firma di un emendamento da parte delle parti del contratto o, in assenza di accordo tra le parti, a una modifica unilaterale da parte dell'acquirente.

#### **Articolo 8: Riparazione dei danni**

8.1. I danni di qualsiasi natura causati al personale o ai beni dell'acquirente dal titolare, a causa dell'esecuzione del contratto, sono a carico del titolare. I danni di qualsiasi natura causati al personale o ai beni del titolare dall'acquirente, a causa dell'esecuzione del contratto, sono a carico dell'acquirente.

8.2. Finché le forniture restano di proprietà del titolare, quest'ultimo è, salvo colpa dell'acquirente, l'unico responsabile dei danni subiti da queste forniture a causa di qualsiasi causa diversa dall'esposizione alla radioattività artificiale o dalle catastrofi naturali debitamente riconosciute. Questa disposizione non si applica in caso di aggiunta di attrezzature fornite dall'acquirente al materiale del titolare e che causano danni a quest'ultimo.

8.3. Il titolare garantisce l'acquirente contro i sinistri che hanno origine nel materiale che fornisce o negli atti dei suoi dipendenti e che interessano i locali in cui tale materiale è utilizzato, inclusi i ricorsi dei vicini.

Commenti: In caso di rischio sproporzionato rispetto all'importo del contratto, l'acquirente può prevedere nei documenti particolari del contratto disposizioni particolari per un eventuale plafonamento delle garanzie in base all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

#### **Articolo 9: Assicurazioni**

9.1. Il titolare deve stipulare le assicurazioni necessarie per garantire la sua responsabilità nei confronti dell'acquirente e dei terzi, vittime di incidenti o danni causati dall'esecuzione delle prestazioni.

9.2. Deve giustificare, entro quindici giorni dalla notifica del contratto e prima di iniziare qualsiasi esecuzione dello stesso, di essere titolare di tali contratti di assicurazione, mediante un'attestazione che stabilisca l'estensione della responsabilità garantita. In qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto, il titolare deve essere in grado di produrre tale attestazione su richiesta dell'acquirente e entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

## CAPITOLO 2: PREZZI E PAGAMENTI (Articoli da 10 a 12)

### Articolo 10: Prezzi

**10.1. Regole generali:** 10.1.1. I prezzi sono considerati fissi. 10.1.2. Se del caso, i prezzi fissi sono aggiornati alle condizioni previste dalla normativa vigente alla data in cui il candidato ha fissato il proprio prezzo nell'offerta. Questa data corrisponde alla data di presentazione dell'offerta da parte del titolare. Quando la procedura di aggiudicazione ha dato luogo a una negoziazione o a un dialogo competitivo, la data da prendere in considerazione è la data di presentazione dell'offerta finale da parte del titolare. I prezzi di ciascuna tranche opzionale sono aggiornati nelle stesse condizioni. Il coefficiente di aggiornamento è arrotondato al millesimo superiore. Commenti: Il codice dei contratti pubblici impone che alcuni contratti prevedano l'aggiornamento del prezzo. 10.1.3. I prezzi sono considerati comprensivi di tutte le imposte o altri oneri obbligatori sulle prestazioni, le spese relative al confezionamento, allo stoccaggio, all'imballaggio, all'assicurazione e al trasporto fino al luogo di consegna, le spese relative all'applicazione dell'articolo 18.2, nonché tutte le altre spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni, i margini di rischio e i margini di profitto. Tuttavia, le spese generate dalla mancata richiesta del titolo di trasporto amministrativo da parte del titolare o dal ritardo del titolare nel presentare tale richiesta restano a suo carico. Le spese di movimentazione e trasporto, che derivano dal rinvio o dal rifiuto delle prestazioni, sono a carico del titolare. 10.1.4. Contratti comprendenti prestazioni di manutenzione: La remunerazione del titolare per la manutenzione copre in particolare il valore delle parti o elementi, degli strumenti o ingredienti necessari, nonché le spese della manodopera ad essi assegnata, comprese le indennità di trasferta e le spese necessarie per le modifiche menzionate all'articolo 32.1. La remunerazione della manutenzione non copre le seguenti prestazioni, che restano a carico dell'acquirente:

- la consegna o lo scambio di forniture consumabili o accessori, la verniciatura e la pulizia esterna del materiale;
- le modifiche richieste dall'acquirente alle specifiche del materiale previste dal contratto;
- la riparazione dei difetti di funzionamento dovuti a colpa dell'acquirente o causati da un uso del materiale non conforme alle norme indicate nei documenti forniti dal titolare;
- la riparazione dei difetti di funzionamento causati da difetti dell'installazione di competenza dell'acquirente;
- la riparazione dei difetti di funzionamento causati dall'aggiunta di materiale di altra origine, da parte di una persona diversa dal titolare o da una persona da lui designata per effettuare tale aggiunta.

**10.2. Determinazione dei prezzi di pagamento:** 10.2.1. Quando il contratto prevede che il prezzo da pagare derivi dall'applicazione di una disposizione normativa, di una tariffa, di un corso, di un indice, di un indice o di qualsiasi altro elemento stabilito al di fuori del contratto, senza precisare la data, l'elemento da prendere in considerazione è quello in vigore:

- il giorno della consegna o della fine dell'esecuzione della prestazione, se queste sono effettuate entro il termine previsto dall'acquirente o se l'acquirente non ha fissato un termine;
- alla data limite prevista dall'acquirente per la consegna o la fine dell'esecuzione della prestazione, quando il termine previsto è superato. 10.2.2. Quando il contratto prevede una revisione dei prezzi, questi sono rivisti alla data o secondo la periodicità prevista dai documenti particolari del contratto. Tuttavia, quando il contratto ha per oggetto l'acquisto di materie prime agricole e alimentari o richiede per la sua realizzazione il ricorso a una parte significativa di forniture, in particolare di materie prime, il cui prezzo è direttamente influenzato dalle fluttuazioni dei corsi mondiali, si procede alla revisione dei prezzi almeno ogni tre mesi a partire dalla data di notifica del contratto. Le condizioni di revisione dei prezzi sono stabilite dai documenti particolari del contratto. I prezzi da pagare sono quelli applicabili alla data di consegna o della fine dell'esecuzione delle prestazioni. 10.2.3. Quando i prezzi sono revisionabili, il coefficiente di revisione è arrotondato al millesimo superiore. Commenti: Il codice dei contratti pubblici impone che alcuni contratti fissino una formula di revisione dei prezzi. 10.2.4. Salvo disposizione contraria nei documenti particolari del contratto, la data di determinazione del prezzo iniziale corrisponde alla data di presentazione dell'offerta da parte del titolare. Quando la procedura di aggiudicazione ha dato luogo a una negoziazione o a un dialogo competitivo, la data da prendere in considerazione è la data di presentazione dell'offerta finale da parte del titolare.

### Articolo 11: Precisazioni sulle modalità di pagamento

**11.1. Anticipi:** Il presente articolo comprende due opzioni alternative, A e B. I documenti particolari del contratto specificano l'opzione scelta; in mancanza, si applica l'opzione A.

**Opzione A modificata dal decreto del 29.12.2022** A.11.1. Il titolare o il suo subappaltatore ammesso al pagamento diretto beneficia di un anticipo calcolato in applicazione del codice dei contratti pubblici fintanto che il contratto rispetta le condizioni menzionate all'articolo R. 2191-3 o che il contratto di difesa o di sicurezza rispetta le condizioni menzionate all'articolo R. 2391-1. Quando il titolare o il subappaltatore è una piccola o media impresa ai sensi del codice dei contratti pubblici, la percentuale dell'anticipo menzionata all'articolo R. 2191-10 è fissata al 30% o a una percentuale superiore fissata dai documenti particolari del contratto. Quando il titolare o il subappaltatore non è una piccola o media impresa ai sensi del codice dei contratti pubblici, la percentuale dell'anticipo è fissata dai documenti particolari del contratto e, in mancanza, alla percentuale minima prevista dall'articolo R. 2191-7 del codice dei contratti pubblici per i contratti o dall'articolo R. 2391-4 per i contratti di difesa o di sicurezza. L'anticipo è versato e rimborsato secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

**Opzione B** B.11.1. Quando, in applicazione del codice dei contratti pubblici, il titolare o il suo subappaltatore ammesso al pagamento diretto beneficia di un anticipo, la percentuale dell'anticipo corrisponde alle percentuali minime previste all'articolo R. 2191-7 del codice dei contratti pubblici per i contratti o all'articolo R. 2391-4 per i contratti di difesa o di sicurezza, o a una percentuale superiore prevista dai documenti particolari del contratto. L'anticipo è versato e rimborsato secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

**11.2. Acconti:** Quando il contratto stabilisce solo la periodicità degli acconti, l'importo di ciascuno di essi è determinato dall'acquirente, sulla base della descrizione delle prestazioni effettuate e del loro importo fornito dal titolare. Ogni acconto fa oggetto di una richiesta di pagamento.

**11.3. Contenuto della richiesta di pagamento:** 11.3.1. Quando il titolare presenta all'acquirente una richiesta di pagamento, vi allega i documenti necessari a giustificare il pagamento previsti dai documenti particolari del contratto. 11.3.2. La richiesta di pagamento è datata. Indica i riferimenti del contratto e, a seconda dei casi:

- l'importo delle prestazioni ammesse, stabilito in conformità con le disposizioni del contratto, al netto dell'IVA e, se del caso, diminuito delle riduzioni stabilite in conformità con le disposizioni dell'articolo 30.3;
- la scomposizione dei prezzi forfettari e il dettaglio dei prezzi unitari, quando l'indicazione di queste precisazioni è prevista dai documenti particolari del contratto o quando, in considerazione delle prescrizioni del contratto, le prestazioni sono state effettuate in modo incompleto o non conforme;
- quando è previsto un pagamento al termine di determinate fasi dell'esecuzione del contratto, l'importo corrispondente al periodo in questione;
- il dettaglio dei calcoli, con giustificativi a supporto, dell'applicazione dei coefficienti di aggiornamento o di revisione dei prezzi;
- in caso di raggruppamento congiunto, per ciascun membro del raggruppamento, l'importo delle prestazioni effettuate da quest'ultimo;
- in caso di subappalto, la natura delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, il loro importo totale al netto dell'IVA, il loro importo comprensivo di tutte le tasse nonché, se del caso, le variazioni di prezzo stabilite al netto dell'IVA e comprensive di tutte le tasse;
- se del caso, le indennità, i premi e le ritenute diversi dalla ritenuta di garanzia, stabiliti in conformità con le disposizioni del contratto. 11.3.3. La richiesta di pagamento specifica gli elementi soggetti all'IVA, distinguendoli in base all'aliquota applicabile. 11.3.4. I prezzi unitari possono essere frazionati per tenere conto delle prestazioni in corso di esecuzione. 11.3.5. I prezzi forfettari possono essere frazionati, se la prestazione o la parte di prestazione a cui si riferisce il prezzo non è completata. Una frazione del prezzo, che è pari alla percentuale di esecuzione della prestazione, è in questo caso determinata applicando, se l'acquirente lo richiede, la scomposizione dei prezzi menzionata all'articolo 11.3.2. 11.3.6. Il titolare redige la richiesta di pagamento secondo il modello o secondo le modalità stabilite dai documenti particolari del contratto. 11.3.7. In caso di esecuzione di prestazioni a spese e rischi del titolare inadempiente, il sovraccosto sostenuto dall'acquirente è detratto dalle somme dovute al titolare per le prestazioni ammesse. Questo sovraccosto corrisponde alla differenza tra il prezzo che l'acquirente avrebbe dovuto pagare al titolare per la realizzazione delle prestazioni e il prezzo effettivamente pagato per l'esecuzione delle stesse al posto del titolare inadempiente.

**11.4. Calcolo dell'importo dovuto dall'acquirente per le prestazioni fornite:** 11.4.1. L'importo delle somme dovute può essere stabilito sulla base di constatazioni contraddittorie, quando il CCAP o qualsiasi altro documento



che lo sostituisce lo prevede. 11.4.2. Quando il contratto prevede il pagamento di acconti al completamento di determinate fasi dell'esecuzione delle prestazioni e indica la quota del prezzo da pagare al completamento di ciascuna di esse, la richiesta di pagamento comprende:

- per ciascuna parte del contratto eseguita, la quota corrispondente;
- per ciascuna parte del contratto avviata, previo accordo dell'acquirente, una frazione della quota corrispondente, pari alla percentuale di esecuzione delle prestazioni della parte in questione.

**11.5. Presentazione della richiesta di pagamento:** 11.5.1. La presentazione di una richiesta di pagamento avviene:

- alle date previste dal contratto;
- dopo l'ammissione delle prestazioni, in conformità con le disposizioni del contratto;
- all'inizio di ogni mese per le prestazioni effettuate il mese precedente, nel caso delle prestazioni che si svolgono in modo continuo. Il titolare notifica quindi all'acquirente una richiesta di pagamento mensile che stabilisce l'importo totale, fermo alla fine del mese precedente, delle somme a cui può aspirare per l'esecuzione del contratto dall'inizio dello stesso;
- alle date previste per il pagamento degli acconti. 11.5.2. La richiesta di pagamento può indicare le forniture che, in applicazione delle disposizioni del contratto o di comune accordo tra le parti, sono pagate, anche se restano in deposito presso il titolare.

**11.6. Accettazione della richiesta di pagamento da parte dell'acquirente:** L'acquirente accetta o rettifica la richiesta di pagamento. La completa, eventualmente, evidenziando in particolare gli anticipi da rimborsare, i premi e le riduzioni imposte. Determina l'importo della somma da pagare. Se tale importo è diverso da quello indicato nella richiesta di pagamento, notifica al titolare l'importo così determinato.

**11.7. Pagamento a saldo e pagamenti parziali definitivi:** 11.7.1. La richiesta di pagamento è inviata all'acquirente dopo la decisione di ammissione. La richiesta di pagamento può anche dare luogo a un pagamento parziale definitivo delle prestazioni eseguite, nel caso in cui i documenti particolari del contratto abbiano previsto pagamenti al termine dell'esecuzione di determinate parti delle prestazioni previste dal contratto. 11.7.2. Se, dopo essere stato sollecitato a farlo, il titolare non presenta la sua richiesta di pagamento entro un termine di quarantacinque giorni a partire dall'ammissione delle prestazioni, l'acquirente può procedere d'ufficio alla liquidazione, sulla base di un rendiconto redatto a cura propria. Tale rendiconto è notificato al titolare. 11.7.3. In caso di contestazione sull'importo delle somme dovute, l'acquirente paga le somme che ha ammesso. Dopo la risoluzione del disaccordo, procede, se del caso, al pagamento di un complemento, maggiorato, se necessario, degli interessi di mora.

**11.8. Fatturazione elettronica:** 11.8.1. Quando il titolare o il suo subappaltatore ammesso al pagamento diretto è tenuto, in applicazione del codice dei contratti pubblici, a trasmettere le richieste di pagamento in forma elettronica, le trasmette secondo le modalità previste dal medesimo codice. Le modalità pratiche di esecuzione sono previste nei documenti particolari del contratto. La richiesta di pagamento può essere rifiutata dall'acquirente quando questa non rispetta gli obblighi di dematerializzazione delle fatture a carico del titolare e dei suoi subappaltatori ammessi al pagamento diretto. In precedenza, l'acquirente deve aver informato il titolare e i subappaltatori ammessi al pagamento diretto, secondo le condizioni previste dall'articolo 3.1, dell'obbligo a loro carico di trasmissione delle fatture in forma elettronica e averli invitati a conformarsi. 11.8.2. Quando un terzo rispetto al titolare è autorizzato a ricevere richieste di pagamento, è tenuto, per l'esercizio di questa funzione, a integrarsi e conformarsi al portale di fatturazione utilizzato dall'acquirente quando tale portale lo consente. Le modalità pratiche di autorizzazione dei terzi ad accedere agli strumenti ministeriali sicuri sono previste nei documenti particolari del contratto.

## **Articolo 12: Pagamento in caso di raggruppamento di operatori economici o di subappalto**

**12.1. Raggruppamenti di operatori economici:** 12.1.1. In caso di raggruppamento congiunto, ciascun membro del raggruppamento percepisce direttamente le somme relative all'esecuzione delle proprie prestazioni. 12.1.2. In caso di raggruppamento solidale, il pagamento è effettuato su un conto unico, aperto a nome dei membri del raggruppamento o del mandatario, a meno che il contratto non preveda una ripartizione dei pagamenti tra i membri del raggruppamento e indichi le modalità di tale ripartizione. 12.1.3. Indipendentemente dalla forma del raggruppamento, il mandatario è l'unico autorizzato a presentare all'acquirente la richiesta di pagamento. In caso

di raggruppamento congiunto, la richiesta di pagamento presentata dal mandatario è suddivisa in tante parti quanti sono i membri del raggruppamento da pagare separatamente. Ogni parte evidenzia le informazioni necessarie per il pagamento del membro del raggruppamento interessato. 12.1.4. Il mandatario è l'unico autorizzato a formulare o trasmettere le rivendicazioni dei membri del raggruppamento.

12.2. **Subappaltatori:** Le prestazioni eseguite dai subappaltatori, le cui condizioni di pagamento sono state approvate dall'acquirente, sono pagate alle condizioni finanziarie previste dal contratto o da un atto speciale.

## **Capitolo 3: TEMPI (Articoli 13 a 15)**

### **Articolo 13 Termini di esecuzione**

Commenti: Tutti i termini indicati nel contratto per un lotto, una tranche, un ordine di servizio identificato beneficiano delle regole enunciate di seguito.

#### **13.1. Inizio del termine di esecuzione:**

13.1.1. Salvo diversa disposizione nei documenti particolari del contratto, il termine di esecuzione del contratto parte dalla data di notifica.

13.1.2. Il termine di esecuzione dell'ordine di servizio parte dalla data di notifica, salvo che l'ordine di servizio preveda una data diversa.

13.1.3. Il termine di esecuzione di una tranche opzionale parte dalla data di notifica della decisione di affermare la tranche, salvo che questa decisione preveda una data diversa.

#### **13.2. Scadenza del termine di esecuzione:**

13.2.1. In caso di consegna o esecuzione delle prestazioni nei locali del compratore, la data di scadenza del termine di esecuzione è la data di consegna o di completamento delle prestazioni.

13.2.2. Quando il contratto prevede che l'ammissione avvenga nei locali del fornitore, la data di scadenza del termine di esecuzione è quella prevista per l'ammissione.

13.2.3. In caso di prestazioni di studio, la data di scadenza del termine di esecuzione è la data di presentazione degli studi al compratore, ai fini dell'avvio delle operazioni di verifica.

13.2.4. In caso di incompletamento delle prestazioni alla data di scadenza del contratto o dell'ordine di servizio, il termine di esecuzione delle prestazioni scade alla data di scadenza del contratto o dell'ordine di servizio.

#### **13.3. Proroga del termine di esecuzione:**

13.3.1. Quando il titolare è nell'impossibilità di rispettare i termini di esecuzione, a causa del compratore o di un evento di forza maggiore, il compratore proroga il termine di esecuzione. Il termine così prorogato ha gli stessi effetti del termine contrattuale.

13.3.2. Per beneficiare di questa proroga, il titolare segnala al compratore le cause che impediscono l'esecuzione del contratto entro il termine contrattuale. Egli dispone, a tale scopo, di un termine di quindici giorni dalla data in cui queste cause sono emerse o di un termine fino alla fine del contratto, nel caso in cui il contratto scada in un termine inferiore a quindici giorni. Egli indica, nella stessa richiesta, al compratore la durata della proroga richiesta.

13.3.3. Il compratore dispone di un termine di quindici giorni, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta del titolare, per notificargli la sua decisione, a condizione che il contratto non scada prima della fine di questo termine. La richiesta di proroga non può essere rifiutata quando il ritardo è dovuto all'intervento del fornitore nell'ambito di un ordine di requisizione. A condizione che il contratto non abbia per oggetto di rispondere a una situazione di urgenza imperiosa risultante da circostanze imprevedibili, la richiesta di proroga non può essere rifiutata, quando il ritardo è dovuto all'intervento del fornitore nell'ambito di un altro contratto passato in urgenza imperiosa risultante da circostanze imprevedibili. La durata di esecuzione del contratto è prorogata della durata necessaria alla

realizzazione delle prestazioni realizzate su requisizione o per le esigenze del contratto passato in urgenza imperiosa.

13.3.4. Nessuna richiesta di proroga del termine di esecuzione può essere presentata dopo la scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione.

## **Articolo 14 Penalità**

### **14.1. Penalità per ritardo:**

14.1.1. Salvo le disposizioni degli articoli 13.3 e 21.5, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte del titolare, il compratore applica delle penalità. Quando il compratore intende applicare delle penalità di ritardo, invita, per iscritto, il titolare a presentare le sue osservazioni entro un termine di quindici giorni. Questa richiesta precisa l'importo delle penalità suscettibili di essere applicate, il o i ritardi interessati e il termine concesso al titolare per presentare le sue osservazioni. In mancanza di risposta del titolare entro questo termine o se il compratore considera che le osservazioni formulate dal titolare in applicazione del primo comma non dimostrano che il ritardo non è imputabile a lui o ai suoi subappaltatori, le penalità per ritardo si applicano e sono calcolate a partire dal giorno successivo a quello in cui il termine contrattuale di esecuzione delle prestazioni è scaduto. Questa penalità è calcolata applicando la seguente formula:  $P = V * R / 1\,000$  dove: P = l'importo della penalità; V = il valore delle prestazioni su cui è calcolata la penalità, questo valore è uguale all'importo in prezzo base, esclusa la variazione dei prezzi e al di fuori dell'applicazione dell'IVA, della parte delle prestazioni in ritardo, o dell'insieme delle prestazioni se il ritardo nell'esecuzione di una parte rende inutilizzabile l'insieme; R = il numero di giorni di ritardo.

14.1.2. L'importo totale delle penalità per ritardo non può superare il 10% dell'importo totale al netto delle imposte del contratto, della tranche considerata o dell'ordine di servizio.

14.1.3. Il titolare è esonerato dalle penalità il cui importo totale non supera i 1 000 € per l'intero contratto.

### **14.2. Penalità per indisponibilità nei contratti di manutenzione:**

14.2.1. Un materiale è indisponibile quando, indipendentemente dal compratore e al di fuori dei lavori di manutenzione preventiva, il suo uso è reso impossibile sia dal malfunzionamento di un organo o dispositivo o di una funzionalità che vi è inclusa, sia a causa dell'indisponibilità di un altro elemento del materiale a cui è collegato da connessioni fornite e mantenute dal titolare e a cui è soggetto per l'esecuzione del lavoro in corso, al momento dell'incidente.

14.2.2. L'indisponibilità inizia:

- Quando l'accesso del personale del titolare al materiale difettoso è ritardato a causa del compratore, l'indisponibilità è sospesa fino al momento in cui questo accesso diventa effettivo;
- nel caso di una manutenzione presso il titolare, al momento della consegna dell'elemento difettoso al titolare o al suo rappresentante qualificato, in un luogo previsto dal contratto.

14.2.3. L'indisponibilità termina con la rimessa a disposizione del compratore degli elementi in stato di funzionamento. Tuttavia, quando gli elementi riparati sono nuovamente indisponibili, per le stesse cause, entro le otto ore di utilizzo dopo la loro rimessa in stato, la durata dell'indisponibilità è calcolata a partire dalla constatazione dell'indisponibilità iniziale.

14.2.4. Il titolare è tenuto a comunicare al compratore la durata prevedibile dell'indisponibilità quando questa supera le soglie fissate nell'articolo 14.2.5.

14.2.5. Salvo forza maggiore, quando la durata dell'indisponibilità osservata supera le soglie seguenti, il titolare è soggetto a delle penalità. Queste soglie sono fissate a:

- otto ore lavorative per una manutenzione sul sito;
- quindici giorni consecutivi per una manutenzione presso il titolare. La penalità è calcolata applicando la seguente formula:  $P = (V * R) / 30$  dove: P = l'importo della penalità; V = il valore della remunerazione mensile versata per la manutenzione; R = il numero di giorni di ritardo.

## Articolo 15 Premi

**15.1.** Se i documenti particolari del contratto prevedono il versamento di premi, ne precisano le condizioni di attribuzione, nonché le modalità di calcolo e di versamento.

**15.2.** Il contratto può prevedere premi per la realizzazione anticipata, sia dell'insieme delle prestazioni, sia di alcune parti delle prestazioni oggetto di termini particolari o di date limite fissate nel contratto calcolati conformemente all'articolo 3.2. I sabati, le domeniche e i giorni festivi o non lavorativi non sono detratti per il calcolo dei premi.

**15.3.** Una volta determinato l'importo dei premi, questi sono versati comprensivi di tutte le imposte senza che il titolare sia tenuto a richiederli. Sono presi in considerazione e rivisti secondo le condizioni previste dalle regole di pagamento e di revisione applicabili al pagamento della prestazione corrispondente. L'importo dei premi non è limitato. Nel caso di un gruppo di operatori economici per i quali il pagamento è effettuato su conti separati, i premi sono ripartiti tra i membri del gruppo conformemente alle indicazioni fornite dal mandatario.

## Capitolo 4: ESECUZIONE (Articoli 16 a 26)

### Articolo 16 Sviluppo sostenibile

**16.1. Clausola di inserimento sociale:** Quando i documenti particolari del contratto prevedono che il titolare realizzi un'azione di inserimento che consenta l'accesso o il ritorno al lavoro di persone che incontrano difficoltà sociali e/o professionali, la loro attuazione avviene alle condizioni previste nel presente articolo, che specificano almeno:

- l'ambito dell'azione da realizzare;
- i dettagli del facilitatore, se del caso;
- i profili dei destinatari idonei per la clausola di inserimento;
- il volume orario di inserimento a carico del titolare. L'azione di inserimento definita nei documenti particolari del contratto è attuata alle condizioni previste dal presente articolo.

**16.1.1. Destinatari idonei:** Le persone interessate dall'azione di inserimento professionale appartengono a una delle seguenti categorie:

**16.1.1.1. Persone assunte e supportate in una struttura riconosciuta dallo Stato:** a) persone assistite nel settore adattato o protetto: dipendenti di imprese adattate, imprese di lavoro temporaneo adattato o utenti di ESAT; b) persone assistite nelle strutture di inserimento mediante attività economica (IAE) menzionate nell'articolo L. 5132-4 del codice del lavoro, cioè:

- messe a disposizione da un'associazione intermedia (AI) o da un'impresa di lavoro temporaneo d'inserimento (ETTI);
- dipendenti di un'impresa di inserimento (EI), di un laboratorio di inserimento (ACI); c) persone impiegate da una gestione di quartiere o di territorio accreditata; d) persone assistite in dispositivi particolari, in particolare gli Enti Pubblici di Inserimento della Difesa (EPIDE) e le Scuole della Seconda Opportunità (E2C); e) persone in percorsi di inserimento all'interno di gruppi di datori di lavoro per l'inserimento e la qualificazione (GEIQ); f) persone sotto custodia giudiziaria impiegate in gestione, nell'ambito del servizio di occupazione penitenziaria dell'Agenzia per il Lavoro di Interesse Generale e l'Inserimento Professionale (ATIGIP) o assegnate a un lavoro presso un concessionario dell'amministrazione penitenziaria.

**16.1.1.2. Persone che rispondono a criteri di lontananza dal mercato del lavoro:** a) disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi di iscrizione alla disoccupazione) senza attività o con attività parziale (meno di 6 mesi negli ultimi 12 mesi); b) beneficiari del RSA in cerca di lavoro; c) persone che hanno ottenuto il riconoscimento di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo L. 5212-13 del codice del lavoro orientati nel mercato del lavoro ordinario e disoccupati che rientrano nell'elenco dei beneficiari dell'obbligo di occupazione; d) beneficiari dell'assegno specifico di solidarietà (ASS), dell'assegno per adulti disabili (AAH), dell'assegno di inserimento (AI), dell'assegno di vedovanza o dell'assegno di invalidità; e) giovani sotto i 26 anni in cerca di lavoro:

- senza qualifiche (inferiori al livello 3, ovvero livello inferiore al CAP/BEP) e fuori dal sistema scolastico da almeno 6 mesi;

- diplomati, con un periodo di inattività di 6 mesi dalla loro uscita dal sistema scolastico o dall'istruzione superiore; f) disoccupati senior (oltre 50 anni); g) giovani in seguito a un percorso intensivo di tipo PACEA, SMA, SMV, in uscita dal dispositivo Garanzia Giovani; h) residenti dei quartieri prioritari della politica urbana lontani dal lavoro; i) persone con status di rifugiato o beneficiari di protezione sussidiaria; j) persone che incontrano difficoltà particolari su proposta motivata di Pôle emploi, delle case per l'impiego, dei piani locali per l'inserimento e l'occupazione (PLIE), delle missioni locali, di Cap emploi o delle case dipartimentali delle persone disabili (MDPH). L'idoneità dei destinatari deve essere stabilita prima dell'attuazione del dispositivo e della realizzazione delle ore di inserimento.

**16.1.2. Modalità di attuazione dell'azione di inserimento professionale del titolare:** (modificato dal decreto del 30/9/2021 che modifica i CCAG: spostamento del secondo al settimo comma dell'articolo 16.1.3 verso l'articolo 16.1.2) Il titolare si impegna a realizzare un'azione di inserimento, almeno per gli obiettivi orari di inserimento fissati nei documenti particolari del contratto. Tutte le azioni attuate devono intervenire durante il periodo di esecuzione del contratto. Se la formazione fa parte del contratto di lavoro (contratto di professionalizzazione, contratto di apprendistato, ecc.), le ore di formazione sono conteggiate come ore di inserimento. L'azione di inserimento professionale può essere attuata dal titolare secondo una o più delle seguenti modalità:

- attraverso un'assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato (CDI), contratto a tempo determinato (CDD) da parte dell'impresa titolare, o contratti di apprendistato (contratto di professionalizzazione o contratto di apprendistato). Le ore effettuate dalle persone in inserimento tramite assunzione diretta sono conteggiate durante l'esecuzione del contratto a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di due anni;
- attraverso la messa a disposizione di lavoratori in inserimento tramite ricorso a un'associazione intermedia (AI), un'impresa di lavoro temporaneo d'inserimento (ETTI), un'impresa di lavoro temporaneo adattato (ETTA), un gruppo di datori di lavoro per l'inserimento e la qualificazione (GEIQ) o un'impresa di lavoro temporaneo (ETT);
- attraverso il ricorso al subappalto o al raggruppamento di operatori economici con un'impresa di inserimento (EI), un laboratorio di inserimento (ACI), un'impresa adattata (EA), un servizio di assistenza attraverso il lavoro (ESAT), un'impresa di inserimento attraverso il lavoro autonomo (EITI) o un lavoratore autonomo disabile (TIH). In caso di raggruppamento di operatori economici, il mandatario del gruppo è l'unico interlocutore del compratore per il monitoraggio dell'esecuzione della clausola di inserimento. Questa missione può essere affidata, se del caso, a un facilitatore identificato nei documenti particolari del contratto. Al termine del contratto, il titolare si impegna a valutare tutte le possibilità di assunzione successiva delle persone in inserimento.

**16.1.3. Globalizzazione delle ore di inserimento:** (modificato dal decreto del 30/9/2021 che modifica i CCAG: spostamento del secondo al settimo comma verso l'articolo 16.1.2) Se, in uno stesso bacino di lavoro, il titolare è aggiudicatario di uno o più altri contratti contenenti una clausola di inserimento sociale, il titolare può richiedere al compratore la globalizzazione delle ore di inserimento, al fine di favorire il percorso di inserimento delle persone lontane dal lavoro. Questa deve essere definita nei documenti particolari del contratto.

#### **16.1. Clausola di inserimento sociale:**

**16.1.4. Intervento di un facilitatore:** Al fine di facilitare l'attuazione della clausola di inserimento, il titolare può beneficiare del supporto di un facilitatore, i cui dettagli di contatto sono specificati nei documenti particolari del contratto.

##### **16.1.4.1. Nell'ambito del contratto, il facilitatore ha il compito di:**

- supportare il titolare nella definizione delle esigenze di assunzione (natura del posto, competenze, ecc.) e proporre le modalità più appropriate per l'attuazione della clausola di inserimento (assunzione diretta, messa a disposizione, ecc.);
- identificare i destinatari idonei a soddisfare le esigenze del titolare;
- organizzare il monitoraggio dei destinatari;
- misurare e comunicare al compratore e al titolare i risultati ottenuti nell'ambito del contratto.

**16.1.4.2. Il titolare designa un referente operativo per il monitoraggio delle azioni di inserimento professionale, che è l'interlocutore privilegiato del compratore e del facilitatore.** Il titolare trasmette al

compratore, e se del caso al facilitatore, non appena il compratore gli ha comunicato i dettagli del facilitatore, tutte le informazioni utili per il controllo e il monitoraggio dell'esecuzione della clausola di inserimento sociale. Queste informazioni, nonché la frequenza della loro trasmissione, sono specificate nei documenti particolari del contratto.

**16.1.4.3. Su iniziativa del compratore, viene organizzata una riunione di pianificazione dell'azione di inserimento con il titolare e, se del caso, il facilitatore.** Questa viene attuata dopo la notifica del contratto secondo un termine specificato nei documenti particolari del contratto. Durante l'intero periodo di esecuzione del contratto, il compratore può organizzare con il titolare e, se del caso, il facilitatore, riunioni di monitoraggio della clausola di inserimento.

Commenti: Le informazioni dettagliate nei documenti particolari del contratto fornite dal titolare includono in particolare: data di assunzione, tipo di contratto, posizione occupata, giustificativo dell'idoneità delle persone assunte, attestazione trimestrale delle ore di inserimento inviata al facilitatore, riepilogo delle fatture, ecc.

**16.1.4.4. Il titolare notifica al compratore qualsiasi difficoltà per garantire il suo impegno. In questo caso, il compratore, e se del caso il facilitatore, esamina con il titolare i mezzi da attuare per raggiungere gli obiettivi di inserimento.** In caso di difficoltà economiche, stabilite da una serie di indizi, l'impresa aggiudicataria può richiedere al compratore la sospensione o la rimozione della clausola di inserimento sociale. In caso di difficoltà economiche che si traducono nel ricorso ad attività parziale, nell'avvio di una procedura di licenziamento per motivo economico o nell'apertura di una procedura di ristrutturazione giudiziaria, il compratore annulla la clausola di inserimento sociale. Questo annullamento è subordinato alla comunicazione di una copia dei documenti relativi a tali difficoltà, trasmessi alla DIRECCTE o al giudice.

**16.1.4.5. Il controllo dell'esecuzione dell'azione di inserimento per la quale il titolare si è impegnato viene effettuato durante l'intera esecuzione delle prestazioni:**

- il titolare, o se del caso il facilitatore, redige durante l'intera durata del contratto un rapporto annuale sulla base dei rapporti trasmessi al compratore;
- il titolare, o se del caso il facilitatore, redige un rapporto finale nel mese precedente la fine dell'esecuzione del contratto trasmesso al compratore.

Questi rapporti riguardano gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'azione di inserimento.

**16.1.5. Penalità per mancato rispetto della clausola di inserimento sociale:** Il titolare è soggetto a una penalità forfettaria il cui importo è stabilito dai documenti particolari del contratto dopo un avviso rimasto infruttuoso. Quando il titolare ha informato il compratore delle difficoltà nell'attuazione del presente articolo 16, la penalità non si applica alla parte delle ore di inserimento inizialmente previste per le quali il compratore o il facilitatore non sono riusciti a trovare un mezzo per il titolare di utilizzarle. In caso di assenza ingiustificata a una riunione di monitoraggio dell'esecuzione della clausola di inserimento sociale, il titolare è soggetto, dopo un avviso rimasto infruttuoso per giustificare la sua assenza, a una penalità forfettaria il cui importo è stabilito dai documenti particolari del contratto. In caso di mancata trasmissione, trasmissione parziale o ritardo nella trasmissione dei documenti e delle attestazioni necessarie per consentire il controllo dell'esecuzione dell'azione di inserimento professionale (in particolare giustificativi di idoneità dei destinatari e giustificativi delle missioni affidate e delle ore effettuate), il titolare è soggetto, per ogni mancanza, e dopo essere stato avvisato di porvi rimedio, a una penalità forfettaria il cui importo è stabilito dai documenti particolari del contratto.

Commenti: Il ricorso al subappalto non esonera il titolare dai suoi obblighi in materia di clausola di inserimento. Sebbene possa condividere parte dello sforzo di inserimento, rimane responsabile della loro corretta esecuzione e della corretta trasmissione delle informazioni. Le penalità sono a carico del titolare. Spetta a quest'ultimo prevedere nel contratto di subappalto le clausole che permetteranno di responsabilizzare il suo subappaltatore.

## **16.2. Clausola ambientale generale:**

**16.2.1. I documenti particolari del contratto specificano gli obblighi ambientali del titolare nell'esecuzione del contratto. Questi obblighi devono essere verificabili secondo metodi oggettivi e soggetti a un controllo effettivo.**

Commenti: I documenti particolari del contratto possono prendere in considerazione, lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti o servizi acquisiti, a seconda della natura dell'acquisto:

- la riduzione dei prelievi delle risorse;
- la composizione dei prodotti e in particolare il loro carattere ecologico / inquinante / tossico;
- le azioni a favore del riutilizzo, della reimpiego, della rigenerazione, dell'integrazione di materiali riciclati e del riciclaggio;
- il risparmio energetico e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- la prevenzione della produzione di rifiuti e il loro indirizzamento verso filiere di valorizzazione;
- le pratiche ambientali applicate alle modalità di esecuzione delle prestazioni e in particolare le politiche di riduzione delle emissioni di gas serra e di miglioramento della qualità dell'aria;
- la riduzione degli impatti sulla biodiversità;
- la sensibilizzazione degli intervenenti alle problematiche ambientali legate all'esecuzione del contratto.

## **Articolo 16 Sviluppo sostenibile**

**16.2.2.** Il titolare garantisce il rispetto, da parte dei suoi subappaltatori, degli obblighi ambientali stabiliti dal contratto.

**16.2.3.** In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo 16.2, il titolare è soggetto, per ogni mancanza, dopo un avviso rimasto infruttuoso, a una penalità il cui importo è stabilito dai documenti particolari del contratto.

## **Articolo 17 Luoghi di esecuzione**

**17.1.** Il titolare deve comunicare all'acquirente, su sua richiesta, il luogo di esecuzione delle prestazioni. L'acquirente può seguirne il progresso in loco. L'accesso ai luoghi di esecuzione è riservato ai soli rappresentanti dell'acquirente. Le persone designate a tale scopo hanno libero accesso solo alle zone interessate dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, nel rispetto delle istruzioni di sicurezza previste per il sito. Sono tenute agli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 5.1.

**17.2.** Se il titolare ostacola l'esercizio del diritto di controllo dell'acquirente durante l'esecuzione del contratto, incorre nelle sanzioni previste all'articolo 41.

## **Articolo 18 Materiali, oggetti e approvvigionamenti affidati al titolare**

**18.1.** Quando i documenti particolari del contratto prevedono la consegna al titolare di materiali o oggetti da riparare, modificare o mantenere, nonché di approvvigionamenti, ovvero di prodotti finiti o semilavorati o di materie prime, i materiali, gli oggetti e gli approvvigionamenti non consumati sono restituiti al luogo e alla data stabiliti dai documenti particolari del contratto. Un verbale contraddittorio è redatto per verificare lo stato del materiale, dell'oggetto o dell'approvvigionamento, al momento della loro consegna al titolare. Questo verbale è firmato da entrambe le parti e indica il valore del materiale. La data effettiva di consegna è quella del verbale contraddittorio.

**18.2.** Il titolare è responsabile della conservazione, della manutenzione e dell'uso di tutto il materiale, gli oggetti o gli approvvigionamenti che gli sono affidati dal momento in cui tali beni sono messi effettivamente a sua disposizione. Egli può disporne solo per le finalità previste dal contratto. I documenti e la formazione eventualmente necessari per l'uso di tutto il materiale, gli oggetti o gli approvvigionamenti affidati al titolare sono forniti dall'acquirente al momento della loro consegna.

**18.3.** Il titolare è tenuto ad assicurare, a proprie spese, i materiali, gli oggetti e gli approvvigionamenti affidatigli prima della loro consegna e per tutto il tempo in cui ne dispone, e deve essere in grado, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto, di giustificare l'adempimento di questo obbligo di assicurazione.

**18.4.** Le spese e i rischi di trasporto dei materiali, degli oggetti e degli approvvigionamenti che devono essere restituiti all'acquirente sono a carico del titolare.

**18.5.** Un verbale contraddittorio è redatto al momento della restituzione del materiale, dell'oggetto o dell'approvvigionamento all'acquirente. Se il titolare non può restituire in buono stato un materiale, un oggetto o un approvvigionamento non consumato, per qualsiasi motivo, l'acquirente decide, dopo aver verificato le possibilità del titolare, la misura di riparazione da applicare: sostituzione, riparazione o rimborso. Nel caso di un rimborso, il valore considerato sarà il valore residuo alla data della scomparsa del bene o del sinistro.

**18.6.** In assenza di restituzione, sostituzione, riparazione o rimborso entro i termini previsti dai documenti particolari del contratto, l'acquirente può sospendere il pagamento delle somme dovute per le prestazioni in questione, fino a un limite pari al valore residuo dei beni interessati, fino a che la restituzione, la sostituzione, la riparazione o il rimborso siano effettivamente avvenuti.

**18.7.** Oltre alle misure di riparazione sopra menzionate, il contratto può essere risolto nelle condizioni previste dall'articolo 41, in caso di mancata restituzione, deterioramento o uso improprio del materiale, mancata sostituzione, mancata riparazione o mancato rimborso degli oggetti affidati o degli approvvigionamenti non consumati.

## **Articolo 19 Allestimento dei locali destinati all'installazione del materiale oggetto del contratto**

L'acquirente allestisce, a proprie spese, i locali destinati all'installazione del materiale e, se del caso, dopo consultazione del titolare, provvede alla loro manutenzione e al loro approvvigionamento in fluidi. L'acquirente informa il titolare della disponibilità dei locali. Questa informazione deve essere fornita almeno quindici giorni prima della consegna del materiale. Questi allestimenti devono essere completati prima della data prevista per la consegna.

## **Articolo 20 Stoccaggio, imballaggio, trasporto e gestione dei rifiuti**

**20.1. Stoccaggio:** **20.1.1.** Se i documenti particolari del contratto prevedono l'obbligo per il titolare di stoccare materiali nei propri locali, egli assume la responsabilità del depositario per un periodo specificato dai documenti particolari del contratto e decorrente dalla loro ammissione. **20.1.2.** Quando lo stoccaggio è effettuato nei locali dell'acquirente, quest'ultimo assume la responsabilità del depositario fino alla decisione di ammissione.

**20.2. Imballaggio:** **20.2.1.** La qualità degli imballaggi deve essere appropriata alle condizioni e modalità di trasporto previste dai documenti particolari del contratto. È responsabilità del titolare. Quando ciò non contrasta con le norme sanitarie e igieniche, il titolare utilizza contenitori riutilizzabili, riciclati, riciclabili o riutilizzati. Egli si impegna, nella misura del possibile, a ridurre le quantità, in volume e peso. Il titolare si impegna, quando compatibile con le esigenze dell'acquirente e le specificità dei prodotti, a privilegiare la consegna sfusa anziché per unità separate. **20.2.2.** Salvo diversa indicazione nei documenti particolari del contratto, e quando ciò non contrasta con le norme sanitarie e igieniche, gli imballaggi rimangono di proprietà del titolare. Quest'ultimo li raccoglie per il riciclaggio o il riutilizzo.

**20.3. Trasporto:** Il trasporto avviene sotto la responsabilità del titolare, fino al luogo di consegna. Il confezionamento, il carico, l'ancoraggio e lo scarico sono effettuati sotto la sua responsabilità.

**20.4. Gestione dei rifiuti:** La valorizzazione o l'eliminazione dei rifiuti creati durante l'esecuzione delle prestazioni è responsabilità del titolare per tutta la durata del contratto. Il titolare si impegna a garantire che siano effettuate le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, eventuali cernite e smaltimento dei rifiuti creati dalle prestazioni oggetto del contratto verso i siti autorizzati a riceverli, conformemente alla normativa vigente. Il titolare è tenuto a fornire, su richiesta dell'acquirente, tutti i giustificativi di tracciabilità del trattamento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione della prestazione, che attestino una gestione dei rifiuti conforme alle esigenze regolamentari, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi. In caso di mancata produzione degli elementi attestanti la tracciabilità dei rifiuti, il titolare è soggetto, dopo un avviso rimasto infruttuoso, a una penalità il cui importo è stabilito dai documenti particolari del contratto.

## **Articolo 21 Consegna**



**21.1.** Il titolare si impegna a limitare l'impatto ambientale delle consegne e del trasporto dei prodotti offerti. La pianificazione del trasporto di queste merci deve permettere, quando compatibile con le esigenze dell'acquirente, di evitare la circolazione durante le ore di punta. Il titolare privilegia il trasporto raggruppato delle merci oggetto del contratto al fine di ridurre gli spostamenti dei veicoli di consegna. Favorisce i mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, in particolare i veicoli a basse emissioni, i mezzi di trasporto dolci o alternativi alla strada.

**21.2.** Le forniture consegnate dal titolare devono essere accompagnate da una bolla di consegna o un documento, redatto separatamente per ogni destinatario, e contenente in particolare:

- la data di spedizione;
- il riferimento all'ordine o al contratto;
- l'identificazione del titolare;
- l'identificazione delle forniture consegnate e, se del caso, la loro ripartizione per colli;
- il numero del o dei lotti di fabbricazione, nel caso in cui la normativa lo imponga in materia di etichettatura. Ogni collo deve riportare in modo evidente il proprio numero d'ordine, come indicato nella bolla di consegna o nel documento. Deve contenere l'inventario del suo contenuto.

**21.3.** La consegna delle forniture è attestata dal rilascio di una ricevuta al titolare o dalla firma della bolla di consegna o del documento, di cui ciascuna parte conserva una copia. In caso di impossibilità di consegna, questa deve essere indicata su uno di questi documenti.

**21.4.** Se la disposizione dei locali designati comporta difficoltà eccezionali di movimentazione, non previste dai documenti particolari del contratto, le spese di consegna supplementari che ne risultano sono remunerate separatamente. Queste prestazioni di movimentazione danno luogo alla redazione di un atto aggiuntivo.

**21.5.** Un rinvio della consegna può essere accordato al titolare quando, al di fuori dei casi previsti per la proroga del termine all'articolo 13.3, una causa non imputabile al titolare impedisce l'esecuzione del contratto nel termine contrattuale. Un rinvio della consegna può essere altresì accordato al titolare se egli giustifica misure e precauzioni particolari per ridurre gli impatti ambientali legati ai trasporti e alle modalità di consegna. Il rinvio della consegna sospende per un tempo pari alla sua durata l'applicazione delle penalità per ritardo. Le formalità per la concessione del rinvio della consegna sono le stesse previste per la proroga del termine menzionate all'articolo 13.3. Nessun rinvio della consegna può essere richiesto dal titolare per eventi verificatisi dopo la scadenza del termine di esecuzione del contratto, eventualmente già prorogato.

## **Articolo 22 Sorveglianza in fabbrica**

**22.1.** Quando i documenti particolari del contratto prevedono una sorveglianza in fabbrica dell'esecuzione delle prestazioni, il titolare è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente articolo. Deve comunicare all'acquirente le fabbriche o i laboratori nei quali si svolgeranno le diverse fasi di esecuzione delle prestazioni. Si impegna a garantire il libero accesso a queste fabbriche o laboratori all'acquirente e a mettere gratuitamente a sua disposizione i mezzi necessari per l'adempimento della sua missione.

**22.2.** Il titolare deve avvisare tempestivamente l'acquirente di tutte le operazioni alle quali quest'ultimo ha dichiarato di voler assistere; in mancanza, l'acquirente può sia farle ripetere, sia rifiutare le prestazioni sottoposte a queste operazioni, al di fuori del suo controllo. L'acquirente deve essere immediatamente informato di tutti gli eventi che possono modificare l'andamento previsto delle operazioni.

**22.3.** Durante l'esecuzione delle prestazioni, l'acquirente segnala al titolare ogni elemento della prestazione che non è soddisfacente. L'acquirente può richiedere tutte le informazioni e effettuare le verifiche che ritiene necessarie per assicurarsi che le clausole tecniche previste dal contratto siano rispettate.

**22.4.** L'esercizio della sorveglianza lascia intera la responsabilità del titolare e non limita il diritto dell'acquirente di rifiutare le prestazioni riconosciute difettose al momento delle operazioni di verifica.

**22.5.** Gli agenti dell'acquirente e le persone da lui incaricate, che, per le loro funzioni, sono a conoscenza dei mezzi di fabbricazione o di qualsiasi altra informazione relativa al titolare, sono soggetti all'obbligo di riservatezza menzionato all'articolo 5.1. Le loro spese di trasferta e la loro retribuzione, sostenute nell'ambito di queste operazioni di sorveglianza, sono totalmente a carico dell'acquirente.

Commenti: Per ragioni deontologiche, l'acquirente si impegna a non incaricare un concorrente del titolare per effettuare una verifica ai sensi del presente articolo.

## **Articolo 23 Prestazioni supplementari o modificative**

**23.1.** Durante l'esecuzione del contratto, l'acquirente può prescrivere al titolare, tramite ordine di servizio, prestazioni supplementari o modificative dopo aver consultato quest'ultimo o accettare le modifiche proposte dal titolare. Il titolare non deve apportare alcuna modifica alle specifiche tecniche senza previa autorizzazione dell'acquirente.

Commenti: Queste modifiche non possono cambiare l'oggetto del contratto o modificare sostanzialmente le caratteristiche tecniche dell'offerta presentata dal titolare durante la gara.

**23.2.** Quando il contratto non prevede prezzi per le prestazioni supplementari o modificative richieste dall'acquirente al titolare, l'ordine di servizio menzionato all'articolo 23.1 fissa provvisoriamente i nuovi prezzi adottati per il pagamento delle prestazioni supplementari o modificative.

**23.3.** Questi prezzi provvisori, che permettono una giusta remunerazione del titolare, sono determinati dall'acquirente dopo aver consultato il titolare. Sono utilizzati per il pagamento degli acconti fino alla definizione del prezzo definitivo. Il titolare si considera aver accettato i prezzi provvisori se, entro trenta giorni dall'ordine di servizio che gli ha notificato tali prezzi, non ha presentato osservazioni all'acquirente indicando, con tutte le giustificazioni utili, i prezzi che propone. In caso di disaccordo, l'acquirente paga provvisoriamente le somme che ritiene ammissibili. Quando l'acquirente e il titolare concordano sui prezzi definitivi, questi sono oggetto di un atto aggiuntivo, a meno che i prezzi non siano diventati definitivi nel silenzio del titolare secondo quanto previsto dal comma precedente.

**23.4.** Il titolare non è tenuto a conformarsi a un ordine di servizio menzionato all'articolo 23.2 se tale ordine di servizio non ha comportato alcuna valorizzazione finanziaria. Un tale rifiuto di eseguire opposto dal titolare è tuttavia ammissibile solo se notificato per iscritto, con le necessarie giustificazioni, all'acquirente, entro quindici giorni dalla notifica dell'ordine di servizio che prescrive le prestazioni.

## **Articolo 24 Sospensione delle prestazioni in caso di circostanze imprevedibili**

**24.1.** Quando la prosecuzione dell'esecuzione del contratto è temporaneamente impossibile a causa di una circostanza che le parti diligenti non potevano prevedere nella sua natura o nella sua portata, o a causa dell'emanazione da parte di un'autorità pubblica di misure che limitano, vietano o modificano in modo significativo l'esercizio di alcune attività a causa di tale circostanza, la sospensione di tutte o parte delle prestazioni è disposta dall'acquirente. Quando la sospensione è richiesta dal titolare, l'acquirente si pronuncia sulla fondatezza di questa richiesta nel più breve tempo possibile.

**24.2.** Entro un termine adeguato alle circostanze, che non può superare i quindici giorni dalla decisione di sospensione delle prestazioni, le parti concordano le modalità di constatazione delle prestazioni eseguite e, se del caso, del mantenimento di parte delle obbligazioni contrattuali a carico del titolare durante la sospensione. Entro un termine ragionevole, le parti concordano anche le modalità di ripresa dell'esecuzione e, se del caso, le modifiche da apportare al contratto e le modalità di ripartizione dei costi aggiuntivi direttamente causati da tali eventi. In mancanza di accordo tra le parti, il titolare è tenuto, al termine della sospensione, a riprendere l'esecuzione delle prestazioni nelle condizioni previste dal contratto e il disaccordo è risolto nelle condizioni menzionate all'articolo 46.

## **Articolo 25 Clausola di riesame**

In caso di circostanza che le parti diligenti non potevano prevedere nella sua natura o nella sua portata e che modifica in modo significativo le condizioni di esecuzione del contratto, le parti esaminano in buona fede le conseguenze, anche finanziarie, di tale circostanza. Se del caso, le parti convengono, tramite atto aggiuntivo, le modalità di assunzione, totale o parziale, dei costi aggiuntivi direttamente causati da tale circostanza sulla base delle giustificazioni fornite dal titolare. Si tiene conto, in particolare:

- dei costi aggiuntivi legati alle modifiche di esecuzione delle prestazioni;
- delle conseguenze legate alla proroga dei termini di esecuzione del contratto. Il titolare è tenuto a richiedere, in tempo utile, che vengano effettuate constatazioni contraddittorie per consentire all'acquirente di valutare i mezzi aggiuntivi effettivamente messi in atto. Sono escluse da questa valutazione le aumenti di prezzo presi in considerazione negli indici o indicatori utilizzati per la revisione dei prezzi del contratto. I costi aggiuntivi assunti dall'acquirente possono essere oggetto di un anticipo nelle condizioni fissate dai documenti particolari del contratto o nell'atto aggiuntivo concluso in applicazione del presente articolo.

## **Articolo 26 Dati indispensabili per l'esecuzione di una missione di servizio pubblico**

Quando l'oggetto del contratto pubblico è la gestione di un servizio pubblico, il titolare fornisce all'acquirente in formato elettronico, in uno standard aperto liberamente riutilizzabile e sfruttabile da un sistema di trattamento automatizzato, e nel rispetto del segreto commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi, i dati e le basi di dati raccolti o prodotti in occasione della gestione del servizio pubblico oggetto del contratto e che sono indispensabili per la sua esecuzione. I documenti particolari del contratto definiscono in particolare i dati, il calendario di trasmissione dei dati all'acquirente e le penalità in caso di mancato rispetto di tali termini.

## **Capitolo 5: CONSTATAZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - GARANZIA - MANUTENZIONE (Articoli 27 a 33)**

### **Articolo 27 Operazioni di verifica**

**27.1. Natura delle operazioni:** Le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a verifiche quantitative e qualitative, destinate a constatare che rispondono alle stipulazioni del contratto. Le operazioni di verifica sono effettuate nelle condizioni previste dai documenti particolari del contratto. In assenza di indicazioni nel contratto, le operazioni di verifica sono effettuate secondo le consuetudini della professione per le forniture correnti o i servizi in questione. Le materie e gli oggetti necessari alle prove sono prelevati dall'acquirente sulle prestazioni consegnate a titolo del contratto.

**27.2. Spese di verifica:** **27.2.1.** Quali che siano i risultati delle verifiche, le spese da esse derivanti sono a carico dell'acquirente per le operazioni che, conformemente alle stipulazioni del contratto, devono essere eseguite nei propri locali. Sono a carico del titolare negli altri casi. Tuttavia, quando una delle parti ha accettato di far eseguire nei propri locali prove che, conformemente ai documenti particolari del contratto, avrebbero dovuto essere effettuate in quelli dell'altra parte, le spese corrispondenti sono a carico di quest'ultima. **27.2.2.** Il titolare avvisa l'acquirente della data a partire dalla quale le prestazioni potranno essere presentate in vista di tali verifiche.

**27.3. Presenza del titolare:** L'acquirente avvisa il titolare dei giorni e delle ore fissati per le verifiche, affinché possa assistervi o farsi rappresentare. L'assenza del titolare debitamente avvisato, o del suo rappresentante, non ostacola lo svolgimento o la validità delle operazioni di verifica.

### **Articolo 28 Svolgimento delle operazioni di verifica**

**28.1.** L'acquirente effettua, al momento stesso della consegna delle forniture o dell'esecuzione dei servizi, le operazioni di verifica quantitativa e qualitativa semplici che non richiedono che un esame sommario e che richiedono poco tempo. Può notificare al titolare sul posto la sua decisione, che è presa secondo le modalità precisate all'articolo 30. Deve farlo senza indugio nel caso di forniture rapidamente deteriorabili. Se non viene notificata alcuna decisione, tali forniture si ritengono ammesse il giorno della loro consegna.

**28.2.** Le operazioni di verifica diverse da quelle menzionate al paragrafo 1 sono eseguite dall'acquirente, nelle condizioni previste dall'articolo 29. Il termine che gli è assegnato per procedere e notificare la sua decisione è di quindici giorni. Decorso tale termine, la decisione di ammissione delle forniture o dei servizi si ritiene acquisita. Per le verifiche effettuate nei locali dell'acquirente o in qualsiasi altro luogo da lui designato, il termine decorre dalla data di consegna o di messa in servizio, se del caso, in tale luogo. Per le verifiche che, ai sensi del contratto, sono effettuate nei locali del titolare o in qualsiasi altro luogo da lui designato, il termine decorre dalla data in cui il titolare segnala che, salvo diverse stipulazioni al paragrafo 3, la totalità delle forniture o dei servizi è pronta per essere verificata.

**28.3.** In caso di un contratto che preveda parti distinte da consegnare, la consegna di ciascuna parte è soggetta a verifiche e decisioni distinte.

## **Articolo 29 Decisioni dopo la verifica**

**29.1. Verifiche quantitative:** Al termine delle operazioni di verifica quantitativa, se la quantità fornita o le prestazioni di servizi effettuate non sono conformi alle stipulazioni del contratto, l'acquirente può decidere di accettarle nello stato in cui si trovano o di mettere in mora il titolare, entro un termine da lui stabilito:

- di riprendere l'eccedenza fornita;
- di completare la consegna o di completare la prestazione. La messa in conformità quantitativa delle prestazioni non ostacola l'esecuzione delle operazioni di verifica qualitative.

**29.2. Verifiche qualitative:** Al termine delle operazioni di verifica qualitativa, l'acquirente prende una decisione di ammissione, rinvio, riduzione o rifiuto nelle condizioni previste dall'articolo 30.

## **Articolo 30 Ammissione, rinvio, riduzione e rifiuto**

**30.1. Ammissione:** L'acquirente pronuncia l'ammissione delle prestazioni, fatta salva l'esistenza di vizi occulti, se rispondono alle stipulazioni del contratto. L'ammissione prende effetto alla data di notifica al titolare della decisione di ammissione o, in assenza di decisione, entro quindici giorni dalla consegna o dal completamento dell'esecuzione del servizio.

**30.2. Rinvio:** **30.2.1.** Quando l'acquirente ritiene che le prestazioni non possano essere ammesse se non previa messa a punto, può decidere di rinviare l'ammissione delle prestazioni con una decisione motivata. Tale decisione invita il titolare a presentare nuovamente all'acquirente le prestazioni messe a punto, entro un termine di quindici giorni. Il titolare deve comunicare la sua accettazione entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione di rinvio. In caso di rifiuto del titolare o di silenzio da parte sua durante tale termine, l'acquirente può scegliere di ammettere le prestazioni con riduzione o di rifiutarle, nelle condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, entro un termine di quindici giorni decorrenti dalla notifica del rifiuto del titolare o dalla scadenza del termine di dieci giorni sopra menzionato. Il silenzio dell'acquirente oltre tale termine di quindici giorni vale come decisione di rifiuto delle prestazioni. **30.2.2.** Se il titolare presenta nuovamente le prestazioni messe a punto, dopo la decisione di rinvio delle prestazioni, l'acquirente dispone nuovamente dell'intero termine previsto per procedere alle verifiche delle prestazioni, a decorrere dalla nuova presentazione da parte del titolare. **30.2.3.** Nel caso in cui le operazioni di verifica siano state effettuate nei locali dell'acquirente, il titolare dispone di un termine di quindici giorni, a decorrere dalla notifica della decisione di rinvio, per rimuovere i beni oggetto della decisione di rinvio. Decorso tale termine, i beni verificati possono essere evacuati o distrutti dall'acquirente, a spese del titolare. Le prestazioni rinviate, la cui custodia nei locali dell'acquirente presenta un pericolo o un disagio insopportabile, possono essere immediatamente evacute o distrutte, a spese del titolare, dopo che quest'ultimo ne è stato informato.

**30.3. Riduzione:** Quando l'acquirente ritiene che le prestazioni, pur non essendo interamente conformi alle stipulazioni del contratto, possano comunque essere ammesse nello stato in cui si trovano, può ammetterle con una riduzione di prezzo proporzionale all'importanza delle imperfezioni riscontrate. Tale decisione deve essere motivata. Non può essere notificata al titolare se non dopo che questi ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. Se il titolare non presenta osservazioni entro quindici giorni dalla decisione di ammissione con riduzione, si ritiene che l'abbia accettata. Se il titolare formula osservazioni entro tale termine, l'acquirente dispone successivamente di quindici giorni per notificargli una nuova decisione. In assenza di tale notifica, l'acquirente si ritiene abbia accettato le osservazioni del titolare e l'ammissione si considera senza riduzione.

**30.4. Rifiuto:** **30.4.1.** Quando l'acquirente ritiene che le prestazioni non possano essere ammesse nello stato in cui si trovano, ne pronuncia il rifiuto parziale o totale. La decisione di rifiuto deve essere motivata. Non può essere presa se non dopo che il titolare ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. **30.4.2.** In caso di rifiuto, il titolare è tenuto a eseguire nuovamente la prestazione prevista dal contratto. **30.4.3.** Il titolare dispone di un termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica della decisione di rifiuto per rimuovere le prestazioni rifiutate. Decorso tale termine, esse possono essere distrutte o evacute dall'acquirente, a spese del titolare. Le prestazioni rifiutate, la cui custodia nei locali dell'acquirente presenta un pericolo o un disagio insopportabile, possono essere immediatamente evacute o distrutte, a spese del titolare, dopo che quest'ultimo ne è stato informato.

**30.5. Scarsa qualità o difettosità delle forniture o dei materiali:** Quando la scarsa qualità o la difettosità delle forniture o dei materiali forniti dall'acquirente, e che entrano nella composizione delle prestazioni, è alla base del difetto di conformità delle prestazioni alle stipulazioni del contratto, l'acquirente non può prendere una decisione di rinvio, ammissione con riduzione o rifiuto:

- se il titolare ha, entro un termine di quindici giorni dalla data in cui ha avuto la possibilità di constatarli, informato l'acquirente dei difetti degli approvvigionamenti, materiali o attrezzature forniti, fatta salva l'esistenza di vizi occulti che non possono essere rilevati con i mezzi a sua disposizione;
- e che l'acquirente ha deciso che gli approvvigionamenti, materiali o attrezzature devono comunque essere utilizzati e ha notificato la sua decisione al titolare.

### **Articolo 31 Trasferimento della proprietà**

L'ammissione delle prestazioni comporta il trasferimento della proprietà. Se la consegna delle prestazioni all'acquirente è successiva alla loro ammissione, il titolare assume, fino alla loro effettiva consegna, le obbligazioni del depositario.

### **Articolo 32 Manutenzione delle prestazioni**

**32.1. Condizioni e modalità della manutenzione:** Se il contratto prevede la manutenzione delle prestazioni consegnate, essa comprende gli interventi richiesti dall'acquirente, in caso di malfunzionamento di uno degli elementi oggetto del contratto, nonché la manutenzione preventiva. La manutenzione riguarda anche le modifiche apportate al materiale su iniziativa del titolare. L'acquirente viene preventivamente avvisato di queste modifiche; può opporsi, qualora rendano necessarie modifiche nei suoi processi operativi, a meno che il titolare non ne assuma i costi. L'acquirente si impegna a non eseguire o far eseguire, senza il consenso del titolare, qualsiasi operazione di manutenzione diversa da quelle di sua competenza conformemente ai documenti particolari del contratto. Il titolare garantisce che il materiale di cui assicura la manutenzione rimanga idoneo a svolgere le funzioni definite nei documenti particolari del contratto.

**32.2. Accesso ai locali dell'acquirente per le operazioni di manutenzione:** **32.2.1.** Quando la manutenzione viene eseguita nei locali dell'acquirente, gli interventi si effettuano all'interno di una fascia oraria menzionata nei documenti particolari del contratto e chiamata periodo di intervento. Il calcolo del tempo a disposizione del titolare per rispondere a una richiesta di intervento decorre solo durante il periodo di intervento definito nei documenti particolari del contratto. **32.2.2.** L'acquirente garantisce agli incaricati del titolare responsabili della manutenzione, e da lui approvati, l'accesso ai suoi locali nelle condizioni previste dai suoi regolamenti. Può revocare l'approvazione con decisione motivata, di cui informa senza indugio il titolare. Durante il loro soggiorno nei locali dell'acquirente, gli incaricati del titolare sono soggetti alle regole di accesso e sicurezza, stabilite e comunicate al titolare dall'acquirente.

**32.3. Manutenzione nei locali del titolare:** Quando il contratto prevede che la manutenzione venga effettuata nei locali del titolare, il termine di restituzione del materiale è di quindici giorni. Questo termine decorre dalla data di arrivo dell'elemento guasto nei locali del titolare fino alla data di arrivo dell'elemento riparato, o dell'elemento di ricambio, nei locali dell'acquirente.

### **Articolo 33 Garanzia**

**33.1.** Le prestazioni sono coperte da una garanzia minima di un anno. Il termine di inizio della garanzia è la data di notifica della decisione di ammissione.

**33.2.** A titolo di questa garanzia, il titolare si obbliga a rimettere in stato o a sostituire a proprie spese la parte della prestazione che risulti difettosa, salvo che il difetto sia imputabile all'acquirente. Questa garanzia copre anche le spese di trasporto del personale, di imballaggio e di trasporto del materiale necessari alla riparazione o sostituzione, sia che queste operazioni vengano effettuate nel luogo di utilizzo della prestazione, sia che il titolare abbia ottenuto che la fornitura venga restituita a tale scopo nei suoi locali. Quando, durante la riparazione, la privazione d'uso causa un danno all'acquirente, quest'ultimo può richiedere un materiale di ricambio equivalente.

**33.3.** Il termine a disposizione del titolare per effettuare una riparazione o una riparazione richiesta è fissato dai documenti particolari del contratto o, in mancanza, con decisione dell'acquirente previa consultazione del titolare.

**33.4.** Durante il periodo di garanzia, il titolare deve eseguire le riparazioni che gli vengono prescritte dall'acquirente. Può richiederne il pagamento se dimostra che la garanzia non è fondata.

**33.5.** Se, alla scadenza del periodo di garanzia, il titolare non ha eseguito le riparazioni prescritte, tale termine è prorogato fino al completamento delle riparazioni.

## **Capitolo 6: PROPRIETÀ INTELLETTUALE (Articoli 34 a 37)**

### **Articolo 34 Definizione dei risultati**

Ai sensi del presente capitolo: **34.1.** I risultati designano tutti gli elementi, qualunque sia la forma, la natura e il supporto, che sono realizzati nell'ambito delle prestazioni del contratto, come, ad esempio, le opere dell'ingegno (inclusi i software e la loro documentazione), le banche dati, i marchi, i disegni o i modelli, i nomi di dominio e altri segni distintivi, le invenzioni brevettabili o non ai sensi del codice della proprietà intellettuale, i dati e le informazioni, e più in generale tutti gli elementi protetti o non da diritti di proprietà intellettuale o da qualsiasi altro modo di protezione, come il know-how, il segreto commerciale, il diritto all'immagine o alla voce delle persone o il diritto all'immagine dei beni. I risultati comprendono gli elementi realizzati dal titolare a partire dall'invito alla concorrenza o qualsiasi consultazione scritta dell'acquirente in vista della presentazione di un'offerta e che sono direttamente legati all'oggetto del presente contratto. **Commenti:** I risultati coprono ciò che è elaborato nell'ambito del contratto, cioè tutto ciò che è consegnato nell'ambito del contratto, ad eccezione delle conoscenze pregresse (standard o meno - definite negli articoli 34.2 e 34.3). Può trattarsi delle configurazioni di un software, di sviluppi specifici, di un nuovo logo, di una formazione su misura, di un procedimento nuovo derivante da una prestazione di R&S ecc. Le nozioni di opera dell'ingegno, di marchio, di brevetto e di disegni e modelli ecc., sono definite dal codice della proprietà intellettuale. Un logo proposto dall'offerente nella sua offerta può essere considerato come un risultato, purché sia stato concepito per rispondere alle esigenze dell'acquirente e che il contratto sia attribuito a tale offerente.

**34.2.** Le conoscenze pregresse designano tutti gli elementi, qualunque sia la forma, la natura e il supporto, che sono incorporati nei risultati e/o sono utilizzati nell'ambito del contratto e che appartengono all'acquirente, al titolare o a terzi, o che sono concessi in licenza a loro, ma che sono stati realizzati in un contesto esterno e indipendente dal contratto, come ad esempio le opere dell'ingegno (inclusi i software e la loro documentazione), le banche dati, i marchi, i nomi di dominio e altri segni distintivi, i disegni o modelli, le invenzioni brevettabili o meno ai sensi del codice della proprietà intellettuale, i dati e le informazioni, e più in generale tutti gli elementi protetti o non da diritti di proprietà intellettuale o da qualsiasi altro modo di protezione, come il know-how, il segreto commerciale, il diritto all'immagine o alla voce delle persone o il diritto all'immagine dei beni. **Commenti:** Le conoscenze pregresse possono essere utilizzate per rispondere alle esigenze dell'acquirente (es. codice sorgente preesistente utilizzato per realizzare una funzionalità senza risvilupparla completamente).

**34.3.** Le conoscenze pregresse standard designano le conoscenze pregresse progettate per essere fornite a più clienti in vista dell'esecuzione di una stessa funzione, come i software standard e altri contenuti offerti sotto licenza standard. **Commenti:** Può trattarsi di software standard o pacchetti software disponibili sul mercato (sotto licenza detta "proprietaria" o sotto licenza libera), di accesso a banche dati, di immagini provenienti da banche immagini, ecc.

### **Articolo 35 Regime generale delle conoscenze pregresse e delle conoscenze pregresse standard**

La conclusione del contratto non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale o di qualsiasi altro diritto relativi alle conoscenze pregresse e alle conoscenze pregresse standard. L'acquirente e il titolare rimangono titolari, ciascuno per quanto li riguarda, dei diritti di proprietà intellettuale o di qualsiasi altro diritto relativi alle conoscenze pregresse. Essi conservano i propri diritti, compresi quelli di sfruttamento, relativi alle conoscenze pregresse e alle conoscenze pregresse standard incorporate nei risultati, incluso il loro know-how. Dal momento che il titolare prevede di utilizzare conoscenze pregresse o conoscenze pregresse standard, si impegna a farle identificare nella sua offerta o in ogni caso durante l'esecuzione del contratto, prima di qualsiasi integrazione e/o utilizzo di una conoscenza pregressa o di una conoscenza pregressa standard non prevista nell'offerta. Il titolare specifica tutti gli elementi necessari per l'utilizzo delle conoscenze pregresse e delle conoscenze pregresse standard da parte dell'acquirente. Per le conoscenze pregresse standard, specifica inoltre:

- le informazioni relative al licenziante;

- le condizioni della licenza;
- per le conoscenze pregresse standard software sotto licenza proprietaria, le condizioni di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva;
- per i software standard sotto licenza proprietaria che sarebbero difficilmente sostituibili, le misure eventualmente messe in atto per preservare i diritti dell'acquirente (ad esempio, deposito del codice sorgente). In assenza di identificazione espressa come conoscenza pregressa (standard o meno) nell'offerta o durante l'esecuzione, ogni elemento consegnato in esecuzione del contratto si presume essere un risultato. In questo caso, il titolare può scegliere di sostituire l'elemento interessato a proprie spese affinché sia compatibile con il regime dei risultati. Il titolare, in qualità di professionista, è l'unico responsabile dell'analisi e del rispetto del regime giuridico delle conoscenze pregresse e delle conoscenze pregresse standard che integra nell'ambito del contratto. **Commenti:** L'opportunità di prevedere, nei documenti particolari del contratto, una clausola che preveda la fornitura del codice sorgente di software standard proprietari deve essere valutata caso per caso, in base al o ai software potenzialmente utilizzati nell'ambito del contratto. La possibilità tecnica, per il titolare, di fornire il codice sorgente può infatti dipendere dalle condizioni stabilite dall'editore del software in questione. L'acquirente è quindi invitato ad adattare il livello di esigenza dei documenti del contratto con l'offerta tecnica disponibile sul mercato economico.

## Articolo 36 Stipulazioni specifiche alle conoscenze pregresse e conoscenze pregresse standard

**36.1. Conoscenze pregresse (non standard) del titolare, di terzi e dell'acquirente:** Quando il titolare incorpora conoscenze pregresse nei risultati o fornisce conoscenze pregresse nell'ambito dell'esecuzione del contratto o quando conoscenze pregresse, senza essere incorporate nei risultati, sono strettamente necessarie per l'attuazione dei risultati, il titolare autorizza l'acquirente a utilizzare le conoscenze pregresse per gli stessi diritti, durata, territorio e finalità d'uso previsti nel regime applicabile ai risultati. L'acquirente non è autorizzato a utilizzare le conoscenze pregresse indipendentemente dall'uso dei risultati, a meno che non siano soggette a un regime d'uso che lo consenta. Per i software, il diritto di poterli retrocedere a terzi e di poterli diffondere sotto licenza libera previsto a favore dell'acquirente sui risultati non si applica alle conoscenze pregresse, salvo disposizioni contrarie nel contratto o se sono soggette a un regime d'uso che lo consente. Nell'ipotesi in cui sia prevista nel contratto una cessione esclusiva dei risultati a favore dell'acquirente, l'esclusività non riguarda le conoscenze pregresse, salvo stipulazioni espresse nei documenti del contratto. L'autorizzazione a utilizzare le conoscenze pregresse è compresa nel prezzo del contratto. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il titolare non può utilizzare o incorporare, senza il previo consenso dell'acquirente, conoscenze pregresse necessarie per la realizzazione dell'oggetto del contratto che potrebbero limitare o rendere più costoso l'esercizio dei diritti relativi ai risultati. Il titolare può utilizzare le conoscenze pregresse dell'acquirente solo nell'ambito dell'esecuzione del contratto e si impegna a non divulgare le informazioni riservate contenute in tali conoscenze pregresse.

**36.2. Conoscenze pregresse standard:** Se il titolare prevede nel corso dell'esecuzione del contratto di utilizzare una conoscenza pregressa standard non elencata nella sua offerta, deve ottenere il previo consenso dell'acquirente. I diritti di utilizzo sulle conoscenze pregresse standard si applicano nelle condizioni della loro licenza, come accettata dall'acquirente. Il prezzo di questa licenza è compreso nell'importo del contratto per gli usi previsti nell'ambito del contratto e per la durata del contratto. **Commenti:** L'uso di una conoscenza pregressa standard presuppone l'accettazione della sua licenza. Il titolare deve assicurarsi di utilizzare nell'ambito del contratto solo conoscenze pregresse standard compatibili con le esigenze dell'acquirente (ad esempio: il numero di utenti). I diritti di adattamento, modifica, evoluzione e le eventuali trasmissioni dei diritti a terzi di tali conoscenze pregresse standard si applicano nelle condizioni della loro licenza come accettata dall'acquirente.

## Articolo 37 Regime dei risultati

**37.1. Finalità e bisogni d'uso dei risultati:** **37.1.1.** Il titolare concede ai sensi del presente articolo all'acquirente, i diritti necessari per utilizzare o far utilizzare i risultati, nello stato in cui si trovano o modificati, in modo permanente o temporaneo, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, per le esigenze e finalità d'uso espresse nei documenti particolari del contratto e in ogni caso per le esigenze d'uso derivanti dall'oggetto delle prestazioni ordinate nell'ambito del contratto. Le esigenze d'uso dell'acquirente comprendono il diritto di:

- pubblicare e utilizzare i risultati consistenti in documenti preparatori, come piani, studi preliminari o specifiche, per l'attuazione delle esigenze a cui rispondono;
- valutare o far valutare da terzi in qualsiasi momento i risultati;

- poter procedere alle operazioni di archiviazione pubblica;
- consentire a qualsiasi servizio all'interno della stessa persona giuridica dell'acquirente di poter utilizzare i risultati nelle stesse condizioni e finalità d'uso;
- assicurare o far assicurare da terzi l'evoluzione di tutti i risultati, inclusa la manutenzione (correttiva, preventiva, adattativa ed evolutiva) dei risultati consistenti in software;
- trasferire i diritti sui risultati a qualsiasi terzo beneficiario di un trasferimento di competenze dell'acquirente. Per i risultati che sono software, le esigenze d'uso comprendono, inoltre, la possibilità di retrocedere qualsiasi diritto a terzi a qualsiasi titolo, e a qualsiasi condizione, nonché la possibilità di poterli diffondere sotto una licenza libera/open source.

**37.1.2.** Il regime di riservatezza dei risultati è definito, se del caso, nei documenti particolari del contratto.

**37.2. Diritti dell'acquirente: 37.2.1. Risultati protetti da un diritto di proprietà letteraria e artistica.** Il titolare cede all'acquirente i diritti patrimoniali dei diritti d'autore o dei diritti connessi ai diritti d'autore relativi ai risultati, per le finalità e esigenze d'uso menzionate nel presente articolo come applicabili al contratto. Questa cessione dei diritti copre i risultati, a partire dalla loro consegna e sotto condizione risolutiva della ricezione delle prestazioni, per il mondo intero e per la durata legale dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore. Questi diritti comprendono, nel rispetto dei diritti morali, tutti i diritti patrimoniali di riproduzione, rappresentazione e distribuzione, e in particolare i diritti di utilizzare, incorporare, integrare, adattare, modificare, arrangiare, correggere, tradurre i risultati in tutte le lingue, in tutto o in parte, nello stato in cui si trovano o modificati per le finalità e esigenze d'uso menzionate nel presente articolo, come applicabili al contratto. **Commenti:** L'esercizio dei diritti patrimoniali, oggetto della cessione per le esigenze derivanti dall'oggetto del contratto, deve avvenire nel rispetto dei diritti morali dell'autore. L'articolo L. 121-1 del codice della proprietà intellettuale dispone che "l'autore gode del diritto al rispetto del suo nome, della sua qualità e della sua opera. Questo diritto è legato alla persona. È perpetuo, inalienabile e imprescrittibile (...)". In applicazione di questo articolo, l'autore ha diritto in particolare: i. al rispetto del suo nome e della sua qualità. Questo "diritto alla paternità" si traduce nell'obbligo di apporre il nome e la qualità dell'autore sulla sua opera e su qualsiasi riproduzione di essa (es. apposizione del nome dell'architetto sull'edificio che ha realizzato); ii. al rispetto della sua opera. Questo diritto autorizza l'autore a far sanzionare qualsiasi alterazione, denaturazione della sua opera. L'adattamento, l'arrangiamento, la modifica sono suscettibili di ledere l'integrità dell'opera e di impegnare la responsabilità dell'acquirente. La valutazione delle eventuali lesioni al diritto al rispetto dell'opera è fatta caso per caso dai giudici di merito in base alla natura delle opere e delle sfruttamenti realizzati. Si raccomanda, prima di procedere ad adattamenti, modifiche o arrangiamenti dell'opera che non siano stati oggetto di un'autorizzazione specifica nei documenti particolari del contratto e che siano suscettibili di alterare o denaturare l'opera, di informare il titolare o gli autori delle modifiche previste. Il diritto di riproduzione comprende, nel rispetto dei diritti morali, in particolare il diritto di riprodurre i risultati, per qualsiasi uso, con qualsiasi procedimento, noto o ignoto, incluso non prevedibile, su qualsiasi supporto attuale o futuro e senza limitazione di numero come carta, elettronico, digitale, analogico, magnetico, ottico, videografico, per qualsiasi sfruttamento, incluso in rete senza limitazione di numero, in tutto o in parte, nello stato in cui si trovano o modificati, con tutti i procedimenti e su tutti i supporti. Il diritto di rappresentazione e di distribuzione comprende, nel rispetto dei diritti morali, in particolare il diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico dei risultati, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nello stato in cui si trovano o modificati, con tutti i mezzi, modi e procedimenti, noti o ignoti, in qualsiasi forma, e al pubblico in generale o a categorie di pubblico in particolare, in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e al momento che sceglie individualmente. I diritti sui risultati che hanno la forma di software comprendono, inoltre, in particolare i diritti di valutare, osservare, testare, duplicare, caricare, visualizzare, memorizzare, eseguire, modificare, arrangiare, decompilare, assemblare, trascrivere tutto o parte dei risultati, di eseguire la manutenzione preventiva, correttiva, adattativa ed evolutiva, di realizzare nuove versioni o nuovi sviluppi, di tradurli in tutte le lingue, trascriverli in qualsiasi linguaggio di programmazione, configurarli, interfacciarli con qualsiasi software, database, prodotto informatico, di riutilizzare gli algoritmi per qualsiasi scopo, di integrarli in tutto o in parte verso o in opere esistenti o future, di fare tutti gli atti necessari per l'interoperabilità con altri sistemi creati in modo indipendente. La presente cessione è concessa all'acquirente a titolo non esclusivo, al fine di concedere al titolare il diritto di sfruttare i risultati conformemente all'articolo 37.3. Dato la loro natura, i seguenti risultati sono oggetto di una cessione a titolo esclusivo: 1° I risultati volti a distinguere l'identità propria dell'acquirente e/o dei suoi servizi o prodotti rispetto ad altre entità, servizi o prodotti (come denominazioni, loghi, slogan, carte grafiche). La cessione comprende per questi risultati il diritto per l'acquirente di procedere a qualsiasi deposito o riservazione come marchio, nome di dominio, account di social network e più in generale segno distintivo, e/o di disegno e modello qualunque sia il territorio e le classi di deposito, nonché il diritto di distribuire o commercializzare direttamente o indirettamente presso qualsiasi pubblico, senza limite di numero, qualsiasi prodotto o servizio recante i risultati e più in generale di utilizzarli come marchio e/o



segno distintivo; 2° I risultati volti a promuovere l'acquirente, i suoi prodotti e servizi e più in generale le sue missioni di servizio pubblico (come campagne promozionali o di comunicazione); 3° I risultati qualificati come riservati. Il titolare si impegna a non depositare o riservare, in particolare a titolo di marchio o di segno distintivo (inclusi nomi di dominio o account di social network) i risultati menzionati ai punti 1° e 2°. Più in generale, il titolare si impegna a non procedere a qualsiasi deposito o riservazione di marchio o di segno distintivo (inclusi nomi di dominio o account di social network) che possa generare un rischio di confusione con l'acquirente, i suoi servizi o prodotti e si impegna a non depositare o riservare sui risultati menzionati ai punti 1° e 2° qualsiasi diritto o titolo di proprietà industriale, in Francia o all'estero, tale da limitare o rendere più oneroso l'esercizio dei diritti dell'acquirente. Il prezzo di questa cessione è forfettariamente compreso nell'importo del contratto. **Commenti:** La cessione a titolo non esclusivo consente al titolare di utilizzare i risultati per le proprie esigenze, incluso commercialmente. Data la loro specificità, i risultati volti a identificare l'acquirente, a promuovere i suoi prodotti o servizi e quelli che non possono essere riutilizzati a causa della loro riservatezza sono ceduti a titolo esclusivo. Il prezzo tiene conto dell'estensione della cessione (durata, territorio...), del suo carattere esclusivo o meno nonché dell'estensione delle utilizzazioni applicabili al contratto.

**37.2.2. Risultati protetti da un diritto di proprietà industriale relativo a invenzioni e conoscenze tecniche** Il titolare informa l'acquirente di qualsiasi risultato che sia stato identificato come ragionevolmente suscettibile di essere protetto da un titolo di proprietà industriale relativo a invenzioni e conoscenze tecniche. Il titolare concede all'acquirente una licenza d'uso non esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale relativi a questi risultati, per le finalità e esigenze d'uso menzionate nel presente articolo come applicabili al contratto, comprendente la possibilità di utilizzare i risultati per continuare le ricerche. Questa licenza copre i risultati a partire dalla loro consegna e sotto condizione risolutiva della ricezione delle prestazioni, per il mondo intero e per la durata di validità della protezione. Il prezzo di questa licenza è compreso nell'importo del contratto. Il titolare esegue tutte le formalità richieste per rendere la licenza di sfruttamento opponibile ai terzi, in tutti i territori dove i diritti sono concessi. Il costo di queste formalità è compreso nell'importo del contratto. Nell'ipotesi in cui il risultato consista totalmente o parzialmente in un nuovo know-how, il titolare concede una licenza su questo know-how all'acquirente, per le finalità e esigenze d'uso menzionate nel presente articolo, come applicabili al contratto, a condizione di preservarne la riservatezza.

**Commenti:** Data la specificità delle prestazioni che danno luogo a risultati suscettibili di protezione da diritti di proprietà industriale relativi a invenzioni e conoscenze tecniche ai sensi del Codice della proprietà intellettuale, e/o suscettibili di essere coperti da know-how, si raccomanda di prevedere nei documenti particolari del contratto le modalità di ripartizione dei diritti che possono derogare al regime proposto per default. Ciò può essere il caso, ad esempio, quando la prestazione ha per oggetto il miglioramento di un'innovazione tecnica dell'acquirente, che può avere vocazione a detenere, ad esempio, il brevetto relativo ai risultati.

**37.2.3. Regime dei dati:** I dati integrati o generati nell'ambito del presente contratto sono riservati e appartengono esclusivamente all'acquirente. Il titolare ha accesso ai dati nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto solo per le finalità della sua esecuzione. Il titolare si impegna a non farne alcun uso, diretto o indiretto, al di fuori delle prestazioni del presente contratto, salvo autorizzazione preventiva ed espressa dell'acquirente.

**37.3. Diritti del titolare:** **37.3.1.** Il titolare conserva la proprietà del proprio know-how e dei propri metodi utilizzati per realizzare i risultati. L'acquirente autorizza il titolare a sfruttare, anche commercialmente, i risultati creati nell'ambito del contratto e non soggetti a cessione esclusiva a favore dell'acquirente, per gli stessi diritti previsti all'articolo 37.2.1, fatte salve le informazioni riservate integrate nei risultati ai sensi dell'articolo 5. Per le conoscenze pregresse messe a disposizione del titolare dall'acquirente per l'esecuzione del contratto, il titolare richiede l'accordo dell'acquirente. Il titolare versa all'acquirente, nell'ipotesi dello sfruttamento commerciale di tutto o parte dei risultati, da soli o incorporati in prodotti o servizi, o in caso di concessione totale o parziale di diritti di sfruttamento sui risultati, un canone. I documenti particolari del contratto determinano le modalità di calcolo del canone. **Commenti:** Dal momento che il titolare può sfruttare commercialmente un risultato il cui sviluppo è stato finanziato dall'acquirente, quest'ultimo può prevedere, quando è pertinente, un canone che tenga conto di questa partecipazione.

**37.3.2.** Il titolare si impegna a garantire che lo sfruttamento dei risultati non leda i diritti o l'immagine dell'acquirente. Il titolare può pubblicare i risultati fatte salve le obbligazioni di riservatezza stabilite all'articolo 5.1 e il regime di riservatezza dei risultati, completati se del caso dai documenti particolari del contratto, e con il previo consenso dell'acquirente se i risultati comprendono conoscenze pregresse messe a disposizione di quest'ultimo per l'esecuzione del contratto. La pubblicazione menziona che i risultati sono stati finanziati dall'acquirente.

**37.4. Stipulazioni comuni: 37.4.1. Esercizio dei diritti:** Per consentire all'acquirente di esercitare i diritti che gli sono concessi ai sensi del contratto, il titolare consegna spontaneamente e progressivamente all'esecuzione delle prestazioni, tutti gli elementi necessari a tale esercizio, nonché i loro aggiornamenti o evoluzioni nel corso del contratto, come: **37.4.1.1 Per i software:**

- i codici eseguibili;
- la documentazione, i documenti di inquadramento e monitoraggio del progetto in formato digitale (supporto magnetico, ottico o supporti di memorizzazione elettronica);
- i codici sorgente e la documentazione associata dei risultati, conoscenze pregresse e conoscenze pregresse standard quando queste conoscenze pregresse standard sono soggette a una licenza che lo consente, come una licenza libera/open-source, sono consegnati simultaneamente alla consegna del codice oggetto sotto forma di uno o più supporti elettronici contenenti il codice generatore, nonché tutte le informazioni necessarie a qualsiasi prestazione successiva destinata a garantire la manutenzione, inclusa l'evolutiva di questi elementi.

**37.4.1.2. Per le altre opere (creazioni grafiche, immagini, film, musica, ecc.):** i file sorgente e nativi in un formato aperto. Il titolare non può imporre la riservatezza, in particolare dei codici sorgente consegnati. La proprietà materiale di questi elementi è trasferita all'acquirente. Essa è compresa nel prezzo del contratto.

**37.4.2. Garanzie dei diritti:** Il titolare garantisce all'acquirente il godimento pieno e intero, libero da qualsiasi servitù, dei diritti ceduti o concessi in licenza ai sensi del contratto sui risultati e sulle conoscenze pregresse standard o meno. A tal fine, garantisce:

- di essere titolare o di detenere i diritti ceduti o concessi in licenza;
- di disporre delle autorizzazioni relative ai diritti della personalità e, più in generale, di disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per le finalità e le esigenze d'uso applicabili al contratto;
- di indennizzare l'acquirente, in assenza di colpa direttamente imputabile a quest'ultimo, senza beneficio di discussione né di divisione, contro qualsiasi azione, reclamo, rivendicazione o opposizione da parte di qualsiasi persona che invochi un diritto al quale l'uso dei risultati e delle conoscenze pregresse standard o meno conforme alle disposizioni degli articoli 35 a 37 avrebbe leso. Se l'acquirente è perseguito per contraffazione, concorrenza sleale o parassitismo senza colpa da parte sua a causa dell'uso dei risultati e delle conoscenze pregresse o non conforme alle disposizioni degli articoli 35 a 37, lo informa senza indugio il titolare che potrà allora intervenire nell'azione giudiziaria;
- in tali ipotesi, di fornire all'acquirente tutta l'assistenza necessaria a sue spese;
- di impegnarsi a sua scelta, (i) a modificare o sostituire gli elementi oggetto del contenzioso o di un rischio serio di contenzioso, in modo che cessino di essere soggetti alla rivendicazione, pur rimanendo conformi alle specifiche del contratto, (ii) a fare in modo che l'acquirente possa utilizzare gli elementi in contenzioso senza limitazioni né costi aggiuntivi, o, (iii) nel caso in cui nessuna di queste soluzioni possa essere ragionevolmente attuata, a rimborsare all'acquirente le somme pagate per gli elementi oggetto del contenzioso e a indennizzarlo del danno subito. In tali ipotesi, il titolare si assume tutti i danni e gli interessi a cui l'acquirente, in assenza di colpa direttamente imputabile a quest'ultimo, sarebbe condannato a causa di un atto di contraffazione, concorrenza sleale o parassitismo, dovuto all'uso dei risultati e delle conoscenze pregresse standard o meno conforme alle disposizioni degli articoli 35 a 37, non appena la condanna che lo pronuncia diventa esecutiva. Il titolare garantisce i diritti ceduti o concessi in licenza relativi ai risultati o alle conoscenze pregresse standard o meno, all'acquirente, in occasione di qualsiasi cessione o licenza di diritti sui risultati o sulle conoscenze pregresse standard o meno. Il titolare garantisce che i risultati, le conoscenze pregresse e le conoscenze pregresse standard utilizzati seguano il regime dei diritti d'uso applicabili al contratto. Su semplice richiesta, il titolare si impegna, a sue spese, a sostituire i risultati, le conoscenze pregresse standard o meno che non permetterebbero all'acquirente di sfruttarli nelle condizioni previste nell'ambito del contratto. La responsabilità del titolare non è impegnata per qualsiasi allegazione riguardante:
- le conoscenze pregresse standard o meno che l'acquirente ha fornito al titolare per l'esecuzione del contratto;
- gli elementi incorporati nei risultati su espressa richiesta dell'acquirente;
- le modifiche, adattamenti apportati ai risultati, se la causa dell'allegazione trova il suo fondamento in una modifica o in un adattamento apportati dall'acquirente o su sua espressa richiesta. Il titolare esonera l'acquirente da tutti gli obblighi legali e convenzionali nei confronti dei dipendenti o dei mandatari del titolare.

**37.4.3. Stipulazioni finali:** In generale, il titolare non può opporre i propri diritti o titoli di proprietà intellettuale o i propri diritti di qualsiasi altra natura all'uso dei risultati e delle conoscenze pregresse, quando tale uso è conforme alle esigenze d'uso applicabili al contratto. Il titolare non può in particolare opporre alcun diritto relativo all'aspetto grafico, alle sequenze e alle denominazioni dei menu o dei comandi che sarebbero tali da limitare le esigenze di evoluzione, adattamento, traduzione o incorporazione dei risultati ai fini, in particolare, dell'interoperabilità con altri sistemi e software. Il titolare autorizza l'acquirente a estrarre e riutilizzare liberamente le banche dati incluse nei risultati, in particolare per la messa a disposizione delle informazioni pubbliche ai fini della riutilizzazione a titolo gratuito o oneroso. In caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, l'acquirente conserva i diritti d'uso applicabili al contratto. L'acquirente ha la possibilità di cedere, concedere in sublicenza o subappaltare l'attuazione dei risultati, delle conoscenze pregresse e delle conoscenze pregresse standard per proprio conto, nei limiti dell'oggetto del contratto. L'acquirente può liberamente pubblicare i risultati fatte salve le eventuali obbligazioni di riservatezza fissate dai documenti particolari del contratto e che tale pubblicazione non costituisca una divulgazione ai sensi del diritto della proprietà industriale. L'esistenza di restrizioni al diritto di pubblicare i risultati non impedisce la pubblicazione di informazioni generali sull'esistenza del contratto e la natura dei risultati. I limiti al potere di pubblicazione non si oppongono alla possibilità, per l'acquirente, di comunicare a terzi tali risultati, in tutto o in parte, nel rispetto dell'articolo 5.1, per l'attuazione dei propri diritti. Qualsiasi pubblicazione deve menzionare il nome del titolare e degli autori. Le parti si informano reciprocamente delle modifiche che desiderano apportare ai risultati al fine di raccogliere le osservazioni utili dell'altra parte. Si concedono la libera disponibilità delle modifiche minori e delle correzioni apportate ai risultati.

## **Capitolo 7: RISOLUZIONE (Articoli 38-45)**

**Articolo 38 Principi generali** L'acquirente può terminare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto prima del loro completamento, su richiesta del titolare alle condizioni previste dall'articolo 40, per colpa del titolare alle condizioni previste dall'articolo 41, o in caso di circostanze particolari menzionate all'articolo 39. L'acquirente può anche terminare, in qualsiasi momento, l'esecuzione delle prestazioni per un motivo di interesse generale. In questo caso, il titolare ha diritto a essere indennizzato per il pregiudizio subito a causa di questa decisione, secondo le modalità previste dall'articolo 42. La decisione di risoluzione del contratto viene notificata al titolare. Salvo disposizioni particolari menzionate di seguito, la risoluzione ha effetto alla data stabilita nella decisione di risoluzione o, in mancanza, alla data della sua notifica.

### **Articolo 39 Risoluzione per eventi esterni al contratto**

**39.1. Decesso o incapacità civile del titolare:** In caso di decesso o incapacità civile del titolare, l'acquirente può risolvere il contratto o accettarne la continuazione da parte degli eredi o del curatore. A tal fine viene redatto un atto di trasferimento. La risoluzione, se pronunciata, ha effetto alla data del decesso o dell'incapacità civile. Non dà diritto ad alcuna indennità per il titolare o i suoi eredi.

**39.2. Salvataggio, amministrazione controllata o liquidazione giudiziaria:** In caso di salvataggio o amministrazione controllata, il contratto viene risolto se, dopo diffida all'amministratore giudiziario, nelle condizioni previste dall'articolo L. 622-13 del codice di commercio, quest'ultimo indica di non riprendere gli obblighi del titolare. In caso di liquidazione giudiziaria del titolare, il contratto viene risolto se, dopo diffida al liquidatore, nelle condizioni previste dall'articolo L. 641-11-1 del codice di commercio, quest'ultimo indica di non riprendere gli obblighi del titolare. La risoluzione, se pronunciata, ha effetto alla data dell'evento. Non dà diritto ad alcuna indennità per il titolare.

**39.3. Incapacità fisica del titolare:** In caso di incapacità fisica manifesta e duratura del titolare che compromette la buona esecuzione del contratto, l'acquirente può risolvere il contratto. La risoluzione non dà diritto ad alcuna indennità per il titolare.

### **Articolo 40 Risoluzione per eventi legati al contratto**

**40.1. Difficoltà di esecuzione del contratto:** Quando il titolare incontra, durante l'esecuzione delle prestazioni, difficoltà tecniche particolari la cui soluzione richiederebbe l'adozione di mezzi sproporzionati rispetto all'importo del contratto, l'acquirente può risolvere il contratto, di propria iniziativa o su richiesta del titolare. Quando il titolare è impossibilitato a eseguire il contratto a causa di un evento di forza maggiore, l'acquirente risolve il contratto.

**40.2. Ordine di servizio tardivo:** Quando la risoluzione è pronunciata su richiesta del titolare in applicazione dell'articolo 3.8.3, il titolare viene indennizzato per le spese e gli investimenti eventualmente sostenuti per il contratto e strettamente necessari alla sua esecuzione. Spetta a lui fornire tutte le giustificazioni necessarie per la determinazione di questa parte dell'indennità entro quindici giorni dalla notifica della risoluzione del contratto.

#### **Articolo 41 Risoluzione per colpa del titolare**

**41.1. L'acquirente può risolvere il contratto per colpa del titolare nei seguenti casi:** a) Il titolare viola le obbligazioni legali o regolamentari relative al lavoro, alla protezione dell'ambiente, alla sicurezza e salute delle persone o alla preservazione del vicinato; b) Sono stati affidati al titolare materiali, mezzi, oggetti e approvvigionamenti o sono stati messi a sua disposizione edifici e terreni, e si trova in una delle situazioni previste dall'articolo 18.7; c) Il titolare non ha adempiuto ai suoi obblighi nei termini contrattuali; d) Il titolare ha ostacolato l'esercizio di un controllo da parte dell'acquirente nel quadro degli articoli 17 e 22; e) Il titolare ha subappaltato in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative al subappalto, o non rispetta le obbligazioni relative ai subappaltatori menzionate all'articolo 3.6; f) Il titolare non ha prodotto le attestazioni di assicurazione nelle condizioni previste dall'articolo 9; g) Il titolare dichiara, indipendentemente dai casi previsti dall'articolo 39.1, di non poter adempiere ai suoi impegni; h) Il titolare non ha comunicato le modifiche menzionate all'articolo 3.4.2 e tali modifiche sono tali da compromettere la buona esecuzione del contratto; i) Il titolare si è reso colpevole, in occasione dell'esecuzione del contratto, di atti fraudolenti; j) Il titolare o il subappaltatore non rispetta le obbligazioni relative alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e alla sicurezza, conformemente all'articolo 5; k) In caso di prestazioni di manutenzione, l'indisponibilità è constatata per trenta giorni consecutivi; l) L'utilizzo dei risultati da parte dell'acquirente è gravemente compromesso, a causa del ritardo accumulato dal titolare nell'esecuzione del contratto; m) Successivamente alla firma del contratto, il titolare è stato oggetto di un divieto di esercitare qualsiasi professione industriale o commerciale; n) Successivamente alla firma del contratto, le informazioni o i documenti forniti dal titolare a sostegno della sua candidatura o richiesti prima dell'assegnazione del contratto, si rivelano inesatti; o) Quando il sostituto della persona designata per assicurare la conduzione delle prestazioni è respinto in applicazione dell'articolo 3.4.3., in mancanza di designazione di un nuovo sostituto entro trenta giorni, o di respingimento di quest'ultimo entro trenta giorni.

**41.2.** Salvo nei casi previsti ai punti g, i, m e n del 41.1 sopra, una diffida, corredata da un termine di esecuzione, deve essere previamente notificata al titolare e essere rimasta infruttuosa. Nell'ambito della diffida, l'acquirente informa il titolare della sanzione prevista e lo invita a presentare le sue osservazioni.

**41.3.** La risoluzione del contratto non preclude l'esercizio delle azioni civili o penali che potrebbero essere intentate contro il titolare.

**Articolo 42 Risoluzione per motivo di interesse generale** Quando l'acquirente risolve il contratto per motivo di interesse generale, il titolare ha diritto a un'indennità di risoluzione, ottenuta applicando all'importo iniziale al netto dell'IVA del contratto, diminuito dell'importo al netto dell'IVA non revisionato delle prestazioni ammesse, una percentuale fissata dai documenti particolari del contratto o, in mancanza, del 5%. Il titolare ha inoltre diritto a essere indennizzato per la parte delle spese e degli investimenti eventualmente sostenuti per il contratto e strettamente necessari alla sua esecuzione, che non sarebbe stata presa in considerazione nell'importo delle prestazioni pagate. Spetta a lui fornire tutte le giustificazioni necessarie per la determinazione di questa parte dell'indennità entro quindici giorni dalla notifica della risoluzione del contratto. Queste indennità sono riportate nel conto di risoluzione, senza che il titolare debba presentare una richiesta particolare a questo titolo.

**Articolo 43 Conto di risoluzione** (modificato con decreto del 30/9/2021 modificante i CCAG – art. 43.2.2.4 e 43.3.1)

**43.1.** La risoluzione comporta un conto di risoluzione, che viene stabilito dall'acquirente e notificato al titolare.

**43.2.** Il conto di risoluzione che segue una decisione di risoluzione presa in applicazione degli articoli 40 e 42 comprende:

##### **43.2.1. A debito del titolare:**

- l'importo delle somme versate a titolo di anticipo, acconto, pagamento parziale definitivo e saldo;

- il valore, fissato dal contratto e dalle sue eventuali modifiche, dei mezzi affidati al titolare che quest'ultimo non può restituire, nonché il valore di riscatto dei mezzi che l'acquirente cede amichevolmente al titolare;
- l'importo delle penalità.

#### **43.2.2. A credito del titolare:**

##### **43.2.2.1. Il valore delle prestazioni fornite all'acquirente, ossia:**

- il valore contrattuale delle prestazioni ammesse, comprese, se del caso, gli interessi moratori;
- il valore delle prestazioni eventualmente fornite su richiesta dell'acquirente, come lo stoccaggio delle forniture;

##### **43.2.2.2. Le spese sostenute dal titolare per l'esecuzione delle prestazioni che non sono state fornite all'acquirente, nella misura in cui queste spese non sono state ammortizzate in precedenza o non possono esserlo in seguito, ossia:**

- il costo delle materie e degli oggetti approvvigionati per l'esecuzione del contratto;
- il costo delle installazioni, attrezzature e utensili realizzati per l'esecuzione del contratto;
- le altre spese del titolare direttamente legate all'esecuzione del contratto;

**\*\*43.2.2.3.** Le spese di personale di cui il titolare dimostra che derivano direttamente e necessariamente dalla risoluzione del contratto;

**\*\*43.2.2.4.** Se la risoluzione è presa in applicazione dell'articolo 42 una somma forfettaria calcolata applicando una percentuale alla differenza tra l'importo al netto dell'IVA non revisionato del contratto e l'importo al netto dell'IVA non revisionato delle prestazioni ammesse. In assenza di disposizione contrattuale, questa percentuale è del 5%. L'importo così calcolato sarà rivisto alla data di effetto della risoluzione conformemente alle disposizioni del contratto;

**\*\*43.2.2.5.** In generale, tutti i pregiudizi subiti dal titolare e, eventualmente, dai suoi subappaltatori e fornitori a causa della risoluzione.

**43.3.** Il conto di risoluzione a seguito di una decisione di risoluzione presa in applicazione dell'articolo 41 comprende:

#### **43.3.1. A debito del titolare:**

- l'importo delle somme versate a titolo di anticipo, acconto, pagamento parziale definitivo e saldo;
- il valore, fissato dal contratto e dalle sue eventuali modifiche, dei mezzi affidati al titolare che quest'ultimo non può restituire, nonché il valore di riscatto dei mezzi che l'acquirente cede amichevolmente al titolare;
- l'importo delle penalità;
- eventualmente, il supplemento delle spese derivanti dalla stipula di un contratto a spese e rischi del titolare nelle condizioni fissate dall'articolo 45.

#### **43.3.2. A credito del titolare:**

- il valore contrattuale delle prestazioni ammesse, comprese, se del caso, gli interessi moratori;
- il valore delle prestazioni eventualmente fornite su richiesta dell'acquirente, come lo stoccaggio delle forniture.

**43.4.** Il conto di risoluzione a seguito di una decisione di risoluzione presa in applicazione dell'articolo 39 o su richiesta del titolare comprende:

#### **43.4.1. A debito del titolare:**

- l'importo delle somme versate a titolo di anticipo, acconto, pagamento parziale definitivo e saldo;
- il valore, fissato dal contratto e dalle sue eventuali modifiche, dei mezzi affidati al titolare che quest'ultimo non può restituire, nonché il valore di riscatto dei mezzi che l'acquirente cede amichevolmente al titolare;

- l'importo delle penalità.

#### **43.4.2. A credito del titolare:**

- il valore contrattuale delle prestazioni ammesse, comprese, se del caso, gli interessi moratori;
- il valore delle prestazioni eventualmente fornite su richiesta dell'acquirente, come lo stoccaggio delle forniture.

**43.5.** La notifica del conto da parte dell'acquirente al titolare deve essere fatta al più tardi due mesi dopo la data di effetto della risoluzione del contratto. La mancata notifica del conto di risoluzione entro questo termine costituisce una controversia ai sensi dell'articolo 46.1. Se del caso, le penalità per ritardo sono applicate fino al giorno precedente incluso della data di effetto della risoluzione.

**Articolo 44 Consegna delle prestazioni e dei mezzi materiali per l'esecuzione del contratto** In caso di risoluzione, l'acquirente può esigere dal titolare:

- la consegna delle prestazioni in corso di esecuzione, nonché delle materie e degli oggetti detenuti per l'esecuzione di un contratto;
- la consegna dei mezzi materiali di esecuzione specificamente destinati al contratto;
- l'esecuzione di misure conservative, in particolare operazioni di stoccaggio o di custodia. L'acquirente informa il titolare o i suoi eredi, al momento della notifica della risoluzione, indicando il termine per la consegna di questi beni da parte del titolare e le condizioni della loro conservazione in attesa di tale consegna. In caso di risoluzione per colpa del titolare, il presente articolo si applica a spese di quest'ultimo.

#### **Articolo 45 Esecuzione della prestazione a spese e rischi del titolare**

**45.1.** L'acquirente può far eseguire da un terzo tutto o parte delle prestazioni previste dal contratto, a spese e rischi del titolare:

- quando il titolare non ha ottemperato a una diffida di conformarsi alle disposizioni del contratto o agli ordini di servizio, o in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo di una prestazione che, per sua natura, non può subire alcun ritardo. La decisione di far eseguire le prestazioni da un terzo, in luogo e al posto del titolare, è notificata al titolare dall'acquirente. Salvo che non siano completamente eseguite, il titolare può essere autorizzato per ordine di servizio a riprendere l'esecuzione delle prestazioni se dimostra di avere i mezzi necessari a tal fine nel termine previsto dai documenti particolari del contratto o, in mancanza, nel termine di tre mesi dalla notifica della decisione di esecuzione a spese e rischi. Se non è stato autorizzato a riprendere l'esecuzione del contratto entro questo termine, il contratto è risolto per colpa del titolare;
- in caso di risoluzione del contratto per colpa del titolare, a condizione che la decisione di risoluzione lo menzioni espressamente.

**45.2.** Se non è possibile per l'acquirente procurarsi, in condizioni accettabili, prestazioni esattamente conformi a quelle previste nei documenti particolari del contratto, può sostituirle con prestazioni equivalenti.

**45.3.** Il titolare del contratto risolto non è ammesso a partecipare, né direttamente né indirettamente, all'esecuzione delle prestazioni effettuate a sue spese e rischi. Tuttavia, deve fornire tutte le informazioni raccolte e i mezzi implementati nell'ambito dell'esecuzione del contratto iniziale e che sarebbero necessari all'esecuzione del contratto di sostituzione. Questo contratto di sostituzione viene trasmesso per informazione al titolare inadempiente.

**45.4.** L'aumento delle spese, rispetto ai prezzi del contratto, risultante dall'esecuzione delle prestazioni a spese e rischi del titolare, è a carico del titolare. La diminuzione delle spese non gli avvantaggia.

### **Capitolo 8: CONTROVERSIE (Articolo 46)**

#### **Articolo 46 Risoluzione delle controversie tra le parti**

**46.1.** L'acquirente e il titolare cercheranno di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni del contratto o all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi del presente articolo, l'insorgenza della controversia risulta:

- da una presa di posizione scritta, esplicita e inequivocabile proveniente dall'acquirente e che evidenzia il disaccordo;
- dal silenzio mantenuto dall'acquirente a seguito di una diffida indirizzata dal titolare che invita l'acquirente a prendere posizione sul disaccordo entro un termine non inferiore a quindici giorni;
- dall'assenza di notifica del conto di risoluzione nel termine menzionato all'articolo 43.5.

**Commenti:** In assenza di diffida, la sola circostanza che l'acquirente non paghi, in tempo utile, le fatture che gli sono inviate, senza rifiutarsi esplicitamente di onorarle, non basta a caratterizzare l'esistenza di una controversia ai sensi del presente articolo.

**46.2.** Qualsiasi controversia tra il titolare e l'acquirente deve essere oggetto, da parte del titolare, di una memoria di reclamo che esponga precisamente i motivi della controversia e indichi, se del caso, per ciascuna contestazione, l'importo delle somme richieste e la loro giustificazione. Questa memoria deve essere comunicata all'acquirente entro il termine di due mesi dalla data di insorgenza della controversia. Il termine di comunicazione della memoria di reclamo è prescritto a pena di decadenza.

**46.3.** L'acquirente dispone di un termine di due mesi dalla ricezione della memoria di reclamo per notificare la sua decisione. L'assenza di decisione entro questo termine equivale a un rifiuto del reclamo.

**46.4.** Quando l'acquirente e il titolare non riescono a risolvere la controversia a seguito della procedura descritta ai punti 1-3 del presente articolo, privilegiano il ricorso a un comitato consultivo di risoluzione amichevole, alla conciliazione, alla mediazione, in particolare presso il mediatore delle imprese, o all'arbitrato, nelle ipotesi e condizioni previste dal codice dei contratti pubblici. La parte che sottopone una controversia al comitato consultivo di risoluzione amichevole competente sostiene le spese dell'eventuale perizia, in attesa della risoluzione amichevole definitiva della controversia. La parte che sottopone una controversia al comitato consultivo di risoluzione amichevole competente sostiene le spese dell'eventuale perizia, in attesa della risoluzione amichevole definitiva della controversia. Il ricorso a un comitato consultivo di risoluzione amichevole delle controversie interrompe i termini di ricorso contenzioso fino alla notifica della decisione presa dall'acquirente sul parere del comitato. Il ricorso a un conciliatore o mediatore interrompe i termini di ricorso contenzioso fino alla notifica della decisione presa dopo la conciliazione o mediazione o della constatazione da parte del conciliatore o mediatore del fallimento della sua missione.

**46.5.** Per i reclami relativi al saldo del contratto, il titolare dispone di un termine di due mesi dalla notifica della decisione presa dall'acquirente o dall'insorgere della decisione implicita di rifiuto menzionata al punto 3 del presente articolo per portare i suoi reclami davanti al tribunale amministrativo competente. Decorso tale termine, il titolare è considerato aver accettato questa decisione. Le controversie relative ad azioni civili relative alla proprietà letteraria e artistica di cui all'articolo L. 331-1 del codice della proprietà intellettuale sono portate davanti alla giurisdizione giudiziaria competente.